

## CCCII.

## TORNATA DI SABATO 18 FEBBRAIO 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. I deputati Antonibon e Trompeo svolgono le due interrogazioni ieri annunciate riguardanti la scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali — Il ministro di grazia e giustizia risponde per il suo collega ministro dell'interno ammalato. — Il deputato Bianchi interroga il ministro della pubblica istruzione sull'istruzione dei sordo-muti — Risposta del ministro. — Il ministro della pubblica istruzione presenta un disegno di legge per il rimborso di lire 238,500 all'amministrazione degli ospedali di Bologna anticipate per le cliniche di quell'Università ed il deputato Guiccioli chiede sia dichiarato urgente. — Seguito della discussione del disegno di legge per l'abolizione dei ratizzi pagati da alcuni comuni delle provincie napoletane — Si approvano gli articoli 2, 3 e 4 — Sull'articolo 5 parlano i deputati Chimirri, Coppino, Nocito, Fusco, Spaventa, il ministro della pubblica istruzione, i deputati Berardi T., della Commissione, Vollaro, Bajocco, della Commissione — Si approva l'articolo 5 — Dopo brevi osservazioni del deputato Nocito, cui risponde il ministro, si approva l'articolo 6 ed ultimo — Il deputato Toscanelli propone un articolo aggiuntivo — Fanno brevi osservazioni sulla proposta del deputato Toscanelli il deputato Ercole, il ministro e il relatore — Il deputato Vollaro dopo spiegazioni del ministro ritira una sua aggiunta. — Il presidente chiede facoltà di accettare durante le vacanze le relazioni che venissero presentate. — Il deputato Mocenni chiede che sia sollecitata a compiere il suo lavoro la Commissione che esamina il disegno di legge per l'ordinamento dell'Accademia navale di Livorno — Osservazioni in proposito del deputato Merzario e del presidente della Camera. — Sull'ordine del giorno parlano i deputati Chimirri, Fusco, Toscanelli, Solinas Apostoli, Nocito, Romeo, Sanguinetti A. e Vollaro.

La seduta comincia alle ore 2 20 pomeridiane.

Il segretario Ferrini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

## PETIZIONI:

2767. Il Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Verona sottopone alla Camera alcune considerazioni per ottenere la reiezione del disegno di legge sulle Casse ordinarie di risparmio.

2768. Le Giunte municipali dei comuni di Londa e di San Godenzo fanno istanza perchè, ove non si credesse d'adottare nel tratto inferiore della linea Tosco-Romagnola il tratto Borgo San Lorenzo-Pontassieve, si determini la costruzione di ambedue i tracciati Borgo San Lorenzo-Pontassieve e Borgo San Lorenzo-Firenze.

## OMAGGI.

PRESIDENTE. Si dà lettura degli omaggi giunti alla Camera.

FERRINI, segretario, legge:

Dal regio Istituto di studi superiori pratici di perfezionamento in Firenze — Annuario per l'anno accademico 1881-1882, una copia;

Dal signor presidente della regia Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena — Tomo XX, parte II. Memorie di quella regia Accademia, una copia;

Dal signor avvocato Antonio Velluti — Progetto di un monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II da erigersi in Roma, sulla piazza di Termini, copie 10;

Dal signor cavaliere Antonio Frigeri direttore della scuola tecnica di Noto — Suo discorso pro-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

nunziato all'associazione elettorale in Noto, copie 2;

Dalla Camera di commercio ed arti di Genova — Memoria sulla ferrovia succursale dei Giovi, atti del comitato, e lettere dell'ingegnere cavaliere Pietro Fortarolo sulle condizioni di esercizio di quella ferrovia, copie 400;

Dal signor Drago avvocato Raffaele segretario capo del municipio di Genova — Considerazioni sul progetto di legge per la riforma della legge provinciale e comunale, copie 25;

Dalla scuola d'applicazione per gl'ingegneri — Programma pubblicato da quella regia scuola per l'anno scolastico 1881-1882, copie 2;

Dal Ministero delle finanze — Relazione della direzione generale del tesoro per l'anno 1880, copie 300.

#### CONGEDI.

**PRESIDENTE.** Chiedono congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Incagnoli di giorni 5; Borgnini di giorni 8; Marcera di giorni 20. Per motivi di salute l'onorevole Elia di giorni 5.

(Sono accordati.)

#### SVOLGIMENTO DI DUE INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI ANTONIBON E TROMPEO PER LA PROROGA DEI TERMINI STABILITI PER L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI.

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole guardasigilli, ed essendo sempre ammalato l'onorevole presidente del Consiglio, gli domando se egli possa rispondere in suo nome alle interrogazioni degli onorevoli Antonibon e Trompeo, ieri annunziate alla Camera.

**ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia.** Per lo svolgimento delle interrogazioni che furono annunziate ieri, sono a disposizione della Camera anche subito.

**PRESIDENTE.** Consentendolo la Camera, do facoltà all'onorevole Antonibon di svolgere la sua interrogazione, che è del tenore seguente:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sui termini fissati dal regio decreto 26 gennaio 1882 per l'iscrizione nelle liste elettorali. »

**ANTONIBON.** Comprendo benissimo che il Governo si trovi vincolato dai termini stabiliti dalla legge per le iscrizioni nelle liste. Infatti la legge elettorale all'articolo 16 prescrive tassativamente il ter-

mine di giorni 15 agli elettori per domandare la loro iscrizione. Quindi questo termine non può essere abbreviato pur ricorrendo al disposto dell'articolo 104, perchè l'abbreviazione concessa da quell'articolo è inutile, non mutando essa che di un giorno il termine di giorni 15 per la domanda di iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali. Ma, trattandosi di dar base e fondamento alla legge colle tabelle elettorali, è dimostrato oramai che il termine è troppo ristretto, quindi la legge non ottiene lo scopo per cui fu fatta, e molti elettori per vizio di legge non possono esser iscritti; nè ciò deriva minimamente dal fatto che ci sia inerzia od apatia nei cittadini nell'accorrere ad iscriversi nelle liste elettorali. Son molti che accorrono, e perciò coloro che devono presentare i titoli equipollenti ammessi con le disposizioni transitorie della legge, non possono sicuramente in questo termine ristretto vedere accolta la loro domanda.

Infatti se nelle città grosse e nelle grosse borgate è facile avere l'opera del notaio per fare la dichiarazione voluta dalla legge, ciò si rende estremamente difficile nei villaggi e in quelli specialmente di montagna, dove fa difetto l'opera dei notai e fa difetto anche l'opera del tempo per quella classe che deve occuparlo nel lavoro. Molte domande furono fatte a me ed a molti amici miei per vedere se modo ci sia di ottenere questa proroga del termine. Fatalmente noi siamo alle strette, ed io non mi faccio minimamente illusione che possa essere presentato un disegno di legge, il quale allarghi questo termine. Il disegno di legge dovrebbe passare pei molti meccanismi regolamentari della Camera, che sta per prorogarsi; ma siccome sono nate e si sono propagate delle illusioni, che il Governo possa eventualmente questo termine prorogare, così io domando una parola dall'onorevole ministro guardasigilli per il ministro dell'interno, che almeno serva a sollecitare coloro che sono i più restii, ad accorrere colla maggior sollecitudine a farsi iscrivere nelle liste, ad accrescere l'opera energica dei comitati che sentono spirar l'ora propizia. *Motus in fine velocior.*

Sarò lieto se potrò avere una parola confortante e se non la potrò avere per la proroga, perchè in opposizione con la legge, che possa almeno averla per spingere nelle ultime ore i più tardi a non rinunciare al santo diritto che loro dà la nuova ed aspettata riforma.

**PRESIDENTE.** Sarà opportuno che l'onorevole Trompeo svolga ora la sua interrogazione, che è analoga a quella del deputato Antonibon. Ne do lettura:

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onorevole signor ministro dell'interno in ordine all'immi-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

nente scadenza del termine per le nuove iscrizioni nelle liste elettorali politiche. »

L'onorevole Trompeo ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

**TROMPEO.** Dopo quanto ha detto l'onorevole Antonibon non ho che pochissime parole da aggiungere. Comprenderà la Camera, come comprenderà certamente non meno il Governo, quanto sarebbe doloroso che al primo applicarsi della nuova legge, che in diritto tanto allarga il voto elettorale politico, nel fatto poi questo diritto venisse reso illusorio perchè non è dato un congruo termine per poterlo far valere. Si è sempre detto che la nuova legge porterà alle urne da due milioni e mezzo a tre milioni di nuovi elettori. Ora la legge stessa, le stesse nuove elezioni e la nuova Camera non sarebbero esse esaurite, quando per il fatto della mancanza di iscrizioni, mancanza che noi tutti deploriamo, le elezioni avessero poi luogo con due terzi, o una metà soltanto degli elettori, che la nuova legge aveva autorizzati a farsi iscrivere? A ciò pensi seriamente il Governo e trovi modo di rimuovere costoso grave pericolo.

Io, troppo incompetente, non discuterò se, per provvedere a ciò, occorra piuttosto una legge che un decreto regio.

Dirò anzi francamente che, se tengo conto delle disposizioni dell'articolo 104, a me pare che veramente abbisognerebbe una legge. Quindi in che situazione ci troviamo? Il termine scade il 21 di questo mese; una legge più non si può fare; e dall'altra parte centinaia di migliaia di elettori non potranno farsi iscrivere. Come si può uscire da una simile difficile situazione? Io sono d'avviso che fra i due mali, o di un decreto regio da convertirsi in legge nei primi giorni del prossimo marzo, o dell'esclusione, come diceva, di un numero così ragguardevole di elettori, si debba scegliere l'inconveniente minore; e questo sarebbe, a mio avviso, che il Governo prolungasse i termini per le iscrizioni per quel maggior termine che stimerà, mediante un decreto regio che poi sarebbe convertito in legge. Nè si dica che dopo la scadenza del 21 febbraio rimangono i 10 giorni fino al 3 marzo per i lavori della Giunta municipale, la quale potrà iscrivere i ritardatari. Ciò non può farsi, massime per gli elettori contemplati dall'articolo 100 della legge elettorale, i quali debbono fare la loro domanda d'iscrizione avanti il notaio, e poi presentarla alla Giunta comunale nel perentorio termine di 15 giorni; e voi sapete quale immenso numero di elettori contempli l'articolo 100. In conseguenza io mi permetto di pregare l'onorevole signor ministro guardasigilli (in assenza dell'illustre ministro dell'interno, al quale

tutti auguriamo sollecita e stabile guarigione) che voglia compiacersi di dirci se e quali provvedimenti egli intenda adottare per ovviare agli inconvenienti gravissimi a cui ho poco fa accennato.

L'onorevole Zanardelli, che colla sua insuperabile costanza, col suo nobilissimo ingegno, ha tanto contribuito all'approvazione di una legge elettorale, delle più liberali che esistano, spero non vorrà che sia reso infecondo il frutto del suo patriottico lavoro.

Nello stesso tempo mi permetto pregare l'onorevole ministro di farci sapere se già siano state diramate le istruzioni occorrenti circa gl'iscritti militari; giacchè, dalle notizie che ho, fino a ieri non sarebbero state ancora mandate.

Riepilogando dirò che in questa difficilissima contingenza in cui il Governo e la Camera si trovano, io penso che si debba fare qualche cosa affinché l'attuazione della nuova legge elettorale possa riuscire quale ce la siamo sempre ideata, nello scopo del bene del paese, e per il prestigio della nuova rappresentanza nazionale, che dal nuovo corpo elettorale sarà nominata.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Premetto, per sgombrare il terreno dall'ultima domanda dell'onorevole Trompeo, che io non sono in grado di dirgli nulla quanto alle istruzioni che possano essere o non essere state date per i militari. Non so se e quando il ministro dell'interno le abbia inviate. Intorno a ciò nulla era stato chiesto nelle interrogazioni ieri annunciate, e perciò io non ho potuto assumere alcuna informazione e non posso dare risposta.

Venendo quindi all'argomento delle interrogazioni dell'onorevole Antonibon e dell'onorevole Trompeo, i quali domandano se il Governo intende di prorogare il termine per le domande di iscrizione nelle liste elettorali, e quindi anche gli altri termini che vennero abbreviati per effetto delle disposizioni dell'articolo 104 della nuova legge elettorale, io comincio dal dire che al ministro dell'interno pervennero già anche prima di questa interrogazione alcune interpellanze di prefetti, colle quali si chiedeva ad esso se intendesse prorogare il termine preindicato; e che il ministro rispose di non crederlo in verun modo possibile.

Infatti, ciò non si credette di poter fare per evidenti ragioni di convenienza, che equivalgono in questo ad una incontrastabile necessità politica. E invero la procedura elettorale ordinata dalla nuova legge, anche coi termini abbreviati secondo le disposizioni transitorie, che si abbia riguardo al fatto che

non evvi più come di consueto una lista cui quella che si va formando serve di complemento, è già abbastanza lunga e ci trae ad un tempo tutt'altro che prossimo. Che questo termine sia tutt'altro che prossimo vi parrà evidente, soprattutto quando riflettiate che, dopo le pratiche determinate nel decreto del 26 gennaio, restano a compiersi le procedure contenziose, vale a dire i ricorsi in appello e cassazione, i quali non si devono rendere vani, e che inoltre v'è da compiere un'opera di non poca mole da parte del Ministero, vale a dire la formazione delle sezioni. Come la Camera sa, venne tolta nella legge elettorale la tabella delle sezioni che faceva parte integrante del disegno di legge originariamente presentato, come lo fa della legge vigente; e fu invece stabilito che le sezioni vengano formate con decreto Reale per tutti i comuni i quali hanno un numero di elettori inferiore ai cento, che devono essere aggregati a comuni limitrofi.

Ciò posto, e considerando che in Italia i comuni che presumibilmente non giungeranno ad avere cento elettori saranno moltissimi, perchè abbiamo nel regno 2120 comuni che sono al disotto dei mille abitanti, e 3469 al disotto di 2000 abitanti, ognuno vede come, anche compiute le liste elettorali in tutto il regno, occorra del tempo prima che si possano convocare i collegi elettorali, dovendosi far precedere la formazione di migliaia di sezioni per decreto reale.

Nè poi può dirsi neppure che il termine a presentare l'iscrizione sia tanto breve quanto venne accennato, specialmente per coloro che devono presentare autografa tale domanda, in quanto che fondano su di essa soltanto il diritto elettorale, ai termini delle disposizioni transitorie. Infatti dal 26 gennaio, in cui fu pubblicato il relativo decreto, al 21 febbraio corse quasi un mese.

All'onorevole Trompeo, il quale espresse poco fa il timore che non accordandosi la chiesta proroga, vengano a fallire le previsioni che si fecero circa al numero del nuovo corpo elettorale il quale presumevasi potesse essere costituito di due milioni e mezzo o tre milioni di elettori, devo poi rispondere che di tre milioni non ha mai proprio parlato nessuno.

**TROMPEO.** Quadruplicato l'attuale.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Quadruplicato va bene; quattro per sei ventiquattro; dovremmo quindi avere 2,400,000 elettori, ma non si è mai parlato di tre milioni.

Ricordo che io osservai nella discussione al Senato potersi presumere, coi calcoli più accurati, che al massimo il corpo elettorale potesse essere costituito di 2,600,000 elettori.

Ove infatti tengasi conto degli analfabeti; ove tengasi conto che secondo il censimento del 1871 i maschi maggiorenni che sanno leggere e scrivere sono all'incirca 2,700,000, fatto pur calcolo dell'aumento loro nel successivo decennio per la progredita istruzione, io credetti sempre di non poter presumere a più di 2,600,000 il *maximum* degli elettori, quand'anche tutti quelli che il sanno stendano la domanda autografa, e ciò perchè molti di quelli indicati come alfabeti nel censimento, sanno appena scrivere qualche nome meccanicamente e non sarebbero in grado di stendere la richiesta domanda autografa.

Ma, indipendentemente da tutte queste ragioni di convenienza e necessità costituzionali d'aver le liste, di non rimandarle all'infinito, quello che poi in modo assoluto impedisce al Ministero di prorogare il termine è la ragione giuridica, come parmi abbia già anticipatamente osservato lo stesso onorevole interrogante Antonibon. Ciò mi sembra ovvio per più motivi. In primo luogo il Ministero, per determinare i termini indicati nel decreto del 26 gennaio, si valse dell'articolo 104 della nuova legge elettorale. Ora l'articolo 104 a questo proposito attribuisce al Governo una facoltà delegata, che una volta esplicata è esaurita e di cui non si può quindi ulteriormente giovare. E di più il predetto articolo non avrebbe consentito al Governo, neppure in origine, di fissare termini diversi da quelli stabiliti nel decreto 26 gennaio, perchè dice tassativamente:

« I termini stabiliti nel detto titolo per le domande, le affissioni, le decisioni, i reclami, e gli appelli decorreranno dalla data del manifesto della Giunta.

« Per la formazione della prima lista, tali termini potranno venire ridotti per decreto reale nel seguente modo, accordando:

« Quindici giorni per la domanda di iscrizione dei cittadini nella lista elettorale, dieci giorni per i lavori, ecc. » Perciò bisognava mantenere i termini normali, o bisognava prendere i termini ridotti; ma prenderli quali la legge li stabilisce. Non poteva arbitrariamente il Governo non mantenere nè i termini normali, nè quelli stabiliti pel caso si valesse delle facoltà di abbreviamento; non poteva sostituire arbitrariamente dei termini propri diversi e dagli uni e dagli altri. Se dunque una diversa prefinitone di termini il Governo non poteva fare nemmeno in origine e col decreto del 26 gennaio, molto meno la potrebbe far ora, siccome ho dimostrato.

Ma non basta: vi è ancora un'altra ragione per la quale il Governo non potrebbe mutare il termine per la domanda d'iscrizione nelle liste elettorali.

LEGISL. XIV — I<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

Il Governo infatti, anche supponendo non avesse fatto il decreto del 26 gennaio e la cosa fosse affatto integra, potrebbe, tutt'al più, omettere l'abbreviamento del termine del quale si tratta e mantenere il termine normale stabilito per la procedura ordinaria nella nuova legge elettorale. Ora ognuno vede che il termine normale della procedura ordinaria si identifica col termine stabilito dal decreto 26 gennaio, sicchè in questa parte, e cioè per la domanda d'iscrizione nelle liste, nè l'articolo 104 della legge nè il Governo hanno fatto alcun abbreviamento di termine, ed una proroga del medesimo sarebbe una aperta derogazione alla legge. A rigore, vi sarebbe fra il termine normale e il transitorio la differenza di un giorno.

Infatti l'articolo 104 dice: « Per la formazione della prima lista, tali termini potranno venire ridotti per decreto reale nel seguente modo, accordando: quindici giorni per la domanda d'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali. » Ora qual'è per tale domanda il termine normale? Il termine normale è indicato all'articolo 16 il quale dice:

« Il quindici gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che non essendo iscritti nelle liste sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese la loro iscrizione. »

Ora visto che il mese di gennaio ha 31 giorni, il termine normale sarebbe di 16 giorni invece che di 15. Dunque vedete che fra i due termini non avvi importante differenza, sicchè il Governo in questa parte non ha fatto alcun abbreviamento, e le cose sarebbero quali sono, ove non avesse fatto alcun decreto in base alle disposizioni transitorie, ma avesse lasciato il suo effetto, in via pura e semplice, alla legge.

Ma, fu detto da ultimo dall'onorevole Trompeo: perchè per prorogare il termine non vi valetè di un decreto da convertirsi in legge? Se non che, per poco rifletta, l'onorevole Trompeo si avvedrà non essere ciò costituzionalmente possibile; poichè non si possono fare decreti da convertirsi in legge se non quando la Sessione della Camera è legalmente prorogata o chiusa, non già quando la Camera stessa aggiorna le sue sedute.

Aggiungo da ultimo che non si potrebbe neppure pensare a provvedere per la proroga con una legge speciale che derogasse alla legge già approvata. E ciò non solo perchè sarebbe cosa affatto disdicevole il cominciare, appena fatta, a modificare la legge elettorale, ma anche per un altro evidente motivo. Siccome prima che la legge fosse votata dai due rami del Parlamento passerebbe del

tempo, così che cosa avverrebbe? Avverrebbe che la procedura per la formazione delle liste dovrebbe proseguire, e per conseguenza, ove venisse successivamente la proroga del termine si dovrebbe disfare tutto quello che si sarebbe fatto.

Per le considerazioni di convenienza e necessità politica che dissi prima, e soprattutto per quel complesso di considerazioni giuridiche che ho testè svolte, il Ministero ritenne e ritiene impossibile di accordare qualsiasi proroga del termine di cui si tratta. Questa mia risposta è molto categorica e molto netta, appunto per soddisfare agli scopi di cui vi ha parlato l'onorevole mio amico Antonibon, il quale disse giustamente essere utile che il paese sappia l'impossibilità di questa proroga per le disposizioni stesse di legge, affinchè non abbia ad addormentarsi in una credenza cui non potrebbero corrispondere i fatti.

PRESIDENTE. L'onorevole Antonibon ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro.

ANTONIBON. Davanti alle disposizioni tassative della legge e nella ristrettezza del tempo in cui ci troviamo, debbo dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Trompeo ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

TROMPEO. Veramente io crederèi, per stabilire bene la questione, di dare lettura dell'articolo 1 del regio decreto 26 gennaio 1882. Ecco che cosa dice quest'articolo:

« Le Giunte municipali inviteranno il 6 febbraio prossimo venturo, con pubblico manifesto, tutti coloro che sono chiamati dalla legge 22 gennaio 1882, n° 593 (serie 3<sup>a</sup>) all'esercizio del diritto elettorale, e non sono iscritti nelle liste attuali, a presentare entro quindici giorni la domanda per la loro iscrizione. »

Ora, il giorno 6 febbraio in molti comuni l'invito di cui nel precitato articolo non fu pubblicato, perchè le relative istruzioni non erano arrivate, e non erano neppure conosciute. E così i quindici giorni per questi comuni non sono più quindici, ma saranno dieci, otto, sei, forse quattro in taluni, a quello che mi si dice. Di qui la molto maggiore difficoltà, quasi affermerei l'impossibilità per molti di quei cittadini di farsi iscrivere. Ed è perchè essi non sieno privati del loro diritto che io credo sia necessario, che sia doveroso che si provveda con qualche temperamento a fare scomparire questa disuguaglianza, che certo non è attribuibile al cittadino, a cui le necessarie norme non giunsero in tempo a conoscenza.

L'onorevole guardasigilli disse: non si può promulgare un decreto regio con riserva di convertirlo

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

in legge, quando la Camera siede. Capisco ciò oggi che la Camera siede, ma ieri ha deliberato di prorogarsi, a cominciare da domani; e siccome non deve riunirsi che ai 2 di marzo, se aspettiamo fino a quel giorno sarà passato il tempo assegnato alle iscrizioni, e tutti gli altri termini della procedura per la formazione delle nuove liste elettorali, come ben faceva osservare l'onorevole ministro, avranno principiato a decorrere.

Ora perchè non si potranno con un semplice articolo e con decreto regio da convertirsi in legge, prorogare di 15 o 20 giorni tutti questi termini? Quale sarebbe il danno che ne verrebbe?

Questo: che la definitiva formazione e approvazione delle liste in vece di compiersi il 23 maggio, sarà compiuta nel giorno 8 o 10 di giugno. Quindi tutto il male che può avvenire consiste in un ritardo di 15 a 20 giorni. Per una questione, che direi di forma, non mi pare che si debba privare del proprio diritto un gran numero di elettori. Credo che la Camera, il Senato e tutto il paese applaudirebbero ad una disposizione che agevolasse per tutti quanti gli elettori le iscrizioni. Ma se il Ministero crede che ciò non debba farsi, non mi resta altro che rassegnarmi e contentarmi della soddisfazione d'aver compiuto il mio dovere.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'onorevole Trompeo dice ora che si tratta soltanto di una questione di forma; ma qui è proprio il caso di dire che *la forme emporte le fond.* Non si può derogare ad una disposizione di legge altrimenti che con una nuova legge. L'onorevole Trompeo dice che la Camera domani si aggiorna e che quindi in assenza della Camera il Ministero può provvedere con un decreto da convertirsi in legge. Ma a questo riguardo ho già detto che il Governo non ha facoltà di promuovere decreti da convertirsi in legge se non quando la Camera è prorogata con decreto reale; quindi havvi al presente assoluta impossibilità di ricorrere al mezzo al quale ha accennato l'onorevole Trompeo.

Non sussiste poi che soltanto dopo il 6 febbraio si potesse sapere di dover presentare entro il 21 le domande d'iscrizione; poichè, fin da quando fu promulgato il decreto del 26 gennaio, sapevasi che dal 6 febbraio al 21 le Giunte avrebbero ricevuto le domande d'iscrizione. A tal uopo, quindi, conviene tener conto non soltanto dei quindici giorni che sono indicati dall'articolo 1 del preindicato decreto, ma eziandio dei dieci giorni precedenti a quello in cui cominciavano le iscrizioni.

Del resto, io credo che se anche il termine fosse stato più lungo, sarebbe avvenuto quasi lo stesso,

perchè molti aspettano sempre gli ultimi giorni del termine; e così il termine non arriva mai per essi, o, dirò meglio, il termine perentorio arriva sempre senza che essi se ne siano giovati.

In ogni modo non è nuova di oggi, ma è vecchia di secoli la massima che *vigilantibus, non dormientibus, iura succurrunt.*

**PRESIDENTE.** Così sono esaurite le interrogazioni degli onorevoli Trompeo e Antonibon.

#### SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEI DEPUTATI BIANCHI ED ABIGNENTE SULLA PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER L'ISTRUZIONE DEI SORDO-MUTI.

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole ministro della pubblica istruzione, do nuovamente lettura di una domanda di interrogazione a lui rivolta:

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione circa la presentazione di un disegno di legge per la istruzione dei sordo-muti, replicatamente promessa alla Camera.

« Bianchi — Abignente. »

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**BACCHELLI, ministro dell'istruzione pubblica.** Sono agli ordini della Camera.

**PRESIDENTE.** Se la Camera lo consente, do facoltà all'onorevole Bianchi di svolgere la sua interrogazione.

**BIANCHI.** Nella tornata del 20 ultimo scorso dicembre l'onorevole ministro della pubblica istruzione, rispondendo all'onorevole Mocenni, che sollecitava la presentazione di un disegno di legge diretto a sistemare e ad estendere la istruzione dei sordo-muti in Italia, pronunciava le seguenti parole:

« Ho la soddisfazione di assicurare che il disegno di legge è preparato. Non manca che leggerlo in Consiglio dei ministri e presentarlo. Io credo che, quanto prima, potrà essere compiuta l'una cosa e l'altra. »

Sono, da quel giorno, decorsi ormai due mesi, e l'invocato disegno di legge, destinato a redimere tanti infelici nostri concittadini, ingiustamente finora derelitti, non fu ancora depositato al banco della Presidenza. Dopo l'esplicita dichiarazione da me testè citata, non potendo sussistere alcuna incertezza circa gli intendimenti dell'onorevole ministro, un così lungo indugio fa nascere il dubbio che nuove, impreviste difficoltà siano sopraggiunte e minaccino di ritardare un provvedimento, che pure

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

appare così giustificato ed urgente e che dalla Camera fu con un suo solenne voto vivamente sollecitato.

Un tale dubbio riesce penoso soprattutto ove si considerino le condizioni in cui si ritrova attualmente la Camera. Tutti comprendiamo che i giorni di vita che ancora rimangono alla presente Legislatura possono dirsi contati e sarebbe veramente deplorevole che la vita sua dovesse spegnersi, senza aver dotato l'Italia di una legge che provveda alle sorti dei poveri sordo-muti.

Già nel nobile campo siamo stati prevenuti da altre colte nazioni; sino dal 1817 la Danimarca ha stabilito l'obbligo dell'istruzione dei sordo-muti, e recentissimamente anche la Norvegia, con una speciale legge, provvedeva all'istruzione di tutti i suoi sordo-muti.

Noi speravamo che tra le prime nazioni civili chiamate ad inaugurare una così umanitaria riforma dovesse contare l'Italia; ma ora incominciamo a temere che invece essa giunga fra le ultime e così avverrà se continuerà a rimanere inoperosa e a dimostrarsi paga degli allori conseguiti nel memorabile congresso internazionale di Milano. È nella fiducia che l'onorevole ministro con una nuova sua dichiarazione riesca a dissipare i nostri dubbi e rassicurare l'animo nostro che l'onorevole Abignente ed io ci siamo indotti a rivolgergli la nostra interrogazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Ricordo perfettamente gli impegni da me assunti e riconosco che l'onorevole Bianchi ha tutte le ragioni di veder finalmente presentato alla Camera il disegno di legge, che egli con tanto amore ha caldeggiato. Però nello studio di questo disegno di legge sono sorte alcune difficoltà ed io, nell'intento che queste difficoltà non interrompessero il corso augurato, ho voluto presentarle ai commissari che si sono occupati del disegno stesso, affinché tutti concordassero il modo di superarle.

Io credo che questo fatto sia venuto a cognizione anche dell'onorevole Bianchi, dopo che egli presentò al banco della Presidenza la sua interrogazione; e nella sua imparzialità potrà vedere come non solamente io non abbia sonnecchiato su questo disegno di legge, ma abbia cercato di operare, quanto più e meglio, da me si potesse. Quindi io torno a dargli un affidamento sicuro: quando queste difficoltà, le quali certo non sono gravissime, saranno pienamente superate, e sarà tra breve, il disegno di legge verrà presentato alla Camera.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole

Bianchi per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

**BIANCHI.** Prendendo atto delle sue dichiarazioni, io ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni con le quali ha avuto la bontà di rispondere alla mia breve interrogazione.

**PRESIDENTE.** Così è esaurita l'interrogazione degli onorevoli Bianchi e Abignente.

## PRESENTAZIONE D'UN DISEGNO DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per presentare un disegno di legge.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** In ossequio agli impegni presi nella discussione del bilancio della pubblica istruzione, mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge che approva la spesa straordinaria di lire 238,500 per rimborsare l'amministrazione dell'ospedale civile di Bologna delle somme anticipate e da anticipare per il trasferimento e l'assetto definitivo delle cliniche universitarie dell'ospedale di Sant'Orsola. (V. *Stampato*, n° 290.)

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

**GUICCIOLI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Su che cosa, onorevole Guiccioli?

**GUICCIOLI.** Sul disegno di legge testè presentato.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**GUICCIOLI.** Prego la Camera di dichiarare d'urgenza il disegno di legge riguardante il rimborso agli ospedali civili di Bologna delle somme anticipate e da anticipare per il trasferimento delle cliniche universitarie nell'ospedale di Sant'Orsola, che è stato ora presentato dall'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Guiccioli chiede che il disegno di legge ora presentato dall'onorevole ministro della pubblica istruzione sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono opposizioni l'urgenza s'intende accordata.

(È accordata.)

## SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL CONTRIBUTO PAGATO DA ALCUNI COMUNI DELLE PROVINCE NAPOLITANE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per l'aboli-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

zione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napolitane.

La Camera ieri approvò l'articolo 1 del disegno di legge in discussione.

Passeremo ora agli articoli successivi.

« Art. 2. È parimenti cessato nei detti comuni il diritto ai posti gratuiti e semigratuiti istituiti in ciascun convitto a beneficio dei loro amministratori. »

(È approvato, e lo sono pure i seguenti fino al 4 inclusivamente:)

« Art. 3. Sono abrogate le disposizioni relative ai ratizzi comunali ed ai posti gratuiti e semigratuiti a favore dei comuni contenute nei seguenti reali decreti e sovrani rescritti del cessato Governo napolitano, cioè :

« 1° Nel regio decreto 28 settembre 1830 pel reale collegio di Avellino;

« 2° Nel regio decreto 5 marzo 1812 e nel rescritto sovrano 13 aprile 1850 pel reale liceo di Catanzaro;

« 3° Nei reali decreti 25 giugno 1812 e 10 novembre 1816 pel reale collegio di Monteleone;

« 4° Nei reali decreti 17 febbraio 1813 e 3 ottobre 1817 e nel rescritto sovrano 24 gennaio 1852 pel reale liceo di Reggio-Calabria;

« 5° Nel regio decreto 16 maggio 1813 pel reale collegio di Teramo.

« Come pure negli articoli 12 e 51 della legge-decreto 10 febbraio 1861.

« Art. 4. Lo Stato corrisponderà sui fondi stanziati sul bilancio della pubblica istruzione ai regi licei ginnasiali e convitti nazionali di Avellino, Catanzaro, Monteleone, Reggio di Calabria e Teramo quella parte di dotazione che era costituita dai ratizzi comunali aboliti ora con la presente legge. »

Onorevole ministro, accetta la soppressione dell'articolo 5 del disegno di legge ministeriale?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto.

PRESIDENTE. « Art. 5. Il debito, che ciascun comune potrà avere per le annualità dei ratizzi scaduti fino a tutto l'anno 1874, e non pagati, dovrà dagli istituti gradatamente riscuotersi a rate annue eguali al ratizzo che in virtù delle citate ed abolite leggi ciascun comune doveva pagare in ogni anno; e ciò a cominciare dall'anno 1882, ed a continuare fino alla soddisfazione del debito totale. »

L'onorevole Chimirri propone il seguente emendamento all'articolo 5:

« Il debito che ciascun comune potrà avere per l'annualità dei ratizzi scaduti, dal 20 marzo 1865 in poi è condonato. »

L'onorevole Chimirri ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CHIMIRRI. Onorevoli signori. L'articolo 5 a cui si

riferisce il mio emendamento non era nel progetto ministeriale: fu aggiunto dalla Commissione, certo con buoni intendimenti, ma l'effetto non risponde alle intenzioni, imperocchè questa aggiunta, a parer mio, toglie efficacia alla legge, e peggiora la condizione dei comuni, pur volendola migliorare. E per fermo il progetto ministeriale arrestandosi all'articolo 5 soppresso, lasciava a questa legge la sua naturale applicazione. E poichè essa non crea una nuova condizione di diritto, ma interpreta in ordine alla subietta materia l'articolo 116 della legge comunale e provinciale, l'obbligo dei comuni a versare i ratizzi ai licei sarebbe cessato fin dall'epoca della pubblicazione della legge sopracitata, pel noto principio che le leggi interpretative retrotraggono il loro effetto al tempo della legge che interpretano.

E che questa sia una legge interpretativa sarà chiaro a chiunque consideri che con gli articoli già votati si aboliscono i ratizzi imposti dal Governo napoletano a taluni comuni delle provincie di Avellino, Catanzaro, Reggio e Teramo, per questa sola ragione, che la legge provinciale e comunale vigente, non imponendo ai comuni l'onere dell'istruzione secondaria, ha virtualmente abrogata ogni contraria disposizione. Agitatosi su questo punto la disputa avanti i tribunali ed il Consiglio di Stato, i primi ritennero che l'articolo 116 della legge generale del 1865 non avesse abrogato i decreti speciali, onde erano stati imposti i ratizzi; il Consiglio di Stato invece andò in opposta sentenza, perchè, a suo avviso, con quell'articolo si vollero perequare e distribuire equamente gli oneri obbligatori, imposti ai comuni del regno, togliendo di mezzo le disposizioni locali, che variamente li regolavano.

A far cessare questo dissidio non soccorreva che un mezzo, provocare cioè dal potere legislativo l'interpretazione autentica di quell'articolo, e questo fece il ministro della pubblica istruzione, presentandoci il disegno di legge che discutiamo.

E poichè la Camera, votando gli articoli 1, 2 e 3, ha risolto la disputa favorevolmente all'abrogazione dei ratizzi, i suoi effetti devono colpire non solo le rate a scadenza, ma anche quelle scadute a far tempo dal 20 marzo 1865.

Sollevatasi questa disputa in seno alla Commissione, furono discordi i pareri. Alcuni commissari opinarono pel condono degli arretrati, ma la maggioranza mantenne il debito, consentendo solo il pagamento a rate.

Io non posso acconciarmi all'avviso della maggioranza sia perchè le ragioni da essa addotte non mi persuadono, sia perchè il pagamento degli arretrati ripugna all'indole ed allo scopo della legge.

La Commissione dice non potersi consentire il

condono dei ratizzi arretrati: 1° per non dare effetto retroattivo alla legge; 2° perchè si farebbe fra i comuni tributari una condizione disuguale ed ingiusta, per effetto della quale i più negligenti godrebbero maggiori vantaggi rispetto agli altri, che si mostrano volenterosi e puntuali.

La prima obiezione non regge, giacchè la retroattività degli effetti di questa legge procede non dal nostro volere, ma dalla sua natura, essendo, come dimostrai, una legge interpretativa.

Quanto alle conseguenze del condono se giovano più ad alcune meno ad altri comuni, ciò non dipende dalla legge, ma da uno stato di fatto, il quale non deve indurci ad anteporre il parere all'esser giusti.

E valga il vero, perchè avete dichiarato non dovuti i ratizzi? Perchè nel vostro giudizio la legge del 20 marzo 1865 ha virtualmente abrogato le disposizioni precedenti, che l'imponavano.

Riconosciuta così l'ingiustizia di quell'aggravio, non potete senza contraddizione protrarne gli effetti per tutto lo scorcio del secolo, essendo taluni comuni in debito di 19 annualità. Ripetere gli arretrati sino al 20 marzo 1865 è giusto, ma pretendere i posteriori è lo stesso che riconoscere l'indebito ed autorizzarne l'incasso.

Così facendo si offende la giustizia e si frustra in parte lo scopo di questa legge, giacchè il ministro nel proporla fu mosso non solo dalle considerazioni di equità da me soprariordinate, ma d'altri motivi, che mi piace riferire con le stesse sue parole.

« Il magistrato ordinario accolse le domande dei licei-convitti riconoscendo ampiamente il loro diritto; ma nè i primi esempi, nè gli altri successivi valsero ad indurre i comuni morosi al pagamento del ratizzo, di maniera che fu d'uopo istituire altri giudizi, e in breve ora il numero di questi divenne tale da impensierire l'amministrazione dello Stato e specialmente il Ministero dell'interno, il quale temette che le condizioni finanziarie di alcuni fra quei municipi non potessero comportare senza disesto il pagamento di tali assegni. »

Or mantenendo l'obbligo ai comuni di pagare gli arretrati, si moltiplicheranno i giudizi e si arrecherà alle loro magre finanze quel perturbamento economico, che il ministro volle evitare.

Si fa di più, si toglie valore ed efficacia alla legge; imperocchè dichiarando aboliti i ratizzi, non dite nulla di nuovo, ma interpretate una legge vigente, constatate una condizione di fatto, giacchè dal 1875 in qua i licei non hanno più esatto questo contributo per equità del ministro e per volontà della Camera. Per equità del ministro, imperocchè convinto che i ratizzi non erano dovuti, non volle dare esecuzione ai giudicati che imponevano ai comuni

un onere ingiusto. Per volontà della Camera perchè, approvando la condotta del ministro, consenti che si iscrivesse nel bilancio della pubblica istruzione una somma corrispondente ai ratizzi, che non si dovevano più esigere. Sicchè, o signori, l'abolizione dei ratizzi si è già avverata in fatto e in diritto fin dal 1875; riaffermarla oggi puramente e semplicemente, sarebbe lo stesso che regalare a quei comuni il sole di maggio. Se a questa legge volete dare effetti utili è d'uopo condonare i ratizzi arretrati.

Il mio emendamento che vi propone questo condono, è la conseguenza logica e giuridica dei tre articoli che avete votati, e delle ragioni che v'indussero a votarli.

Nè con questo condono turberete le condizioni economiche dei licei, a cui favore i ratizzi erano stati decretati, imperocchè gli arretrati si riferiscono ad esercizi già saldati, tanto vero che la Commissione ne prescrive l'impiego sul Gran Libro in aumento del patrimonio di quegli istituti.

Ma è giusto, o signori, imporre a comuni poverissimi il pagamento di un tributo indebito per accrescere il patrimonio dei licei? È provvido distrarre a tale scopo una parte delle scarse entrate, destinate ad alimentare i pubblici servizi di tanti comuni?

Queste considerazioni, spero, persuaderanno la Camera ad adottare il mio emendamento, il quale dà efficacia alla legge e la completa; altrimenti i benefici di essa saranno più apparenti che reali.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Coppino. Parla nello stesso senso od in senso contrario?

**COPPINO.** In senso contrario.

Ho detto che parlo in senso contrario, ma è piuttosto una questione personale che mi inducono a fare le parole dell'onorevole Chimirri; personale tanto per me, quanto per tutta l'amministrazione della quale mi trovai una volta sedere a capo.

L'onorevole Chimirri dice: Voi dovete abbandonare l'articolo 5, perchè nei quattro precedenti articoli riconoscete che i ratizzi non debbono più essere domandati; e riconoscete ciò in virtù della legge comunale e provinciale, articolo 116. Ora come io fui anche uno di quei ministri che chiamarono innanzi ai tribunali ordinari questi comuni riottosi, è evidente che mi dovrei assumere una parte di quella responsabilità che venne ricordata testè.

Ho detto che fo una questione personale, e non entro nel merito. Per me, riguardo al merito, sarebbe da respingere la legge, imperocchè codesta questione dei comuni i quali partecipano alle spese per l'istruzione secondaria, non riguarda solo la provincia della quale si discorre, ma ne riguarda molte altre,

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

ed io ricordo che c'è una regione in Piemonte dove i comuni pagano 200 e più mila lire all'anno per l'istruzione secondaria. E anche volendo distinguere comune da comune e considerando solo la spesa che debbono sostenere alcuni comuni che sono capoluoghi di provincia, tre di questi pagano all'anno almeno un 30,000 lire. Ma io intendo di dichiarare che tutta la base di questa discussione non mi pare giusta, quantunque io riconosca giusto il principio. Nell'articolo 116 della legge comunale e provinciale noi abbiamo detto: « le spese dell'istruzione secondaria sono a carico delle provincie » di là nascono i contrasti.

Eppure non dovrebbero nascere, giacchè la questione si definisce in due parole; io prego gli onorevoli colleghi di leggere in questo nostro manuale alla pagina 252, l'articolo 236 della medesima legge dove è detto:

« Queste spese non pagheranno alle provincie, se non quando sia approvata la legge speciale, che regoli il passaggio dell'istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle provincie. »

Davanti a questo preciso testo di legge è evidente che l'articolo 116 non può in nessun modo essere invocato; portate una legge che regoli questo passaggio, ed ogni controversia è levata; nelle varie parti d'Italia ci sono istituti secondari di cui il ginnasio, per esempio, è a carico del comune, in altri luoghi è a carico intero dello Stato, in altri luoghi è metà a carico dello Stato e metà a carico del comune.

La Camera ne ha sentite molte di queste raccomandazioni, e molte volte ha detto ai ministri: paregiate le imposte ed il contributo scolastico; ed in effetto una proposta o buona o cattiva, ma che mi pare corrispondesse a questa raccomandazione fatta e ripetuta dalla Camera, fu da un ministro presentata.

Perciò se si volesse regolare questa materia non potrebbe essere regolata altrimenti che per legge, imperocchè se c'è varietà nel contributo scolastico delle varie parti d'Italia, non c'è antitesi nessuna tra la legge comunale e provinciale, e queste leggi particolari che noi abbiamo trovate e mantenute, finchè non sieno con la legge determinata nell'articolo 235 abrogate. Siccome tassativamente è detto che tutte queste questioni delle spese fossero a carico delle provincie, ma allorchè una legge speciale avrà trasmesso eziandio la cura dell'istruzione, a me pare evidente che non ci si possa dire, che i comuni hanno il diritto, invocando l'articolo 116, ma che sia dovere dei tribunali di ricordare (al che non sono venuti mai meno) che c'è l'articolo 236.

Io non ho domandato di parlare che per questa

questione personale. Io accetto il disegno di legge come lo ha presentato la Commissione; non volentieri, perchè credo che in questa questione si dovrebbe fare la giustizia a tutti; ma l'accetto perchè mi accontento di ogni cosa che segui un passo sulla strada delle riparazioni; delle quali, se tutte a un tratto non si fanno, non do colpa a nessuno. C'è tale e tanta varietà di leggi in Italia, e si ebbe tanto da fare innanzi a questo periodo che si trascuravano queste cose minori, per intendere a quelle che non solo parevano, ma erano maggiori; e nessuno vorrà far colpa di ciò. Io non sono dunque dell'opinione dell'onorevole Chimirri, e sostengo il progetto della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**NOCITO.** L'onorevole Chimirri sotto la forma di un emendamento all'articolo 5, in sostanza ha censurato tutta la legge, poichè ci ha detto che senza il suo emendamento la legge non sarebbe che una vendita del sol di luglio. L'onorevole Chimirri ha cercato di provare ciò con due motivi: 1° con dire che le somme relative a questi ratizzi, erano già da tempo a carico dello Stato e stabilite in bilancio fino dal 1875; 2° con l'asserire, che quanto all'abrogazione delle antiche leggi dalle quali veniva l'obbligo dei ratizzi ai comuni interessati, aveva già provveduto l'articolo 116 della legge comunale e provinciale. Io osservo, che con lo stanziamento in bilancio delle somme uguali ai ratizzi che avrebbero dovuto pagare i comuni, non si è mica messo in dubbio il diritto che avrebbe avuto il Governo di riscuotere questi ratizzi dai comuni che rifiutavano di pagare, ma unicamente si volle provvedere alle necessità di quegli istituti scolastici ed educativi che vivevano coi ratizzi, e che durante la questione tra lo Stato ed i comuni non dovevano miseramente perire.

Il non avere lo Stato sottoposto i comuni debitori a misure coercitive fu una tolleranza, e non la rinuncia di un diritto. La Commissione del bilancio lo avvertì espressamente quando mise quei ratizzi a carico dello Stato nella parte straordinaria, e li pose nella parte ordinaria quando si riconobbe la convenienza di una speciale legge che avesse abolita la dura legge borbonica.

La legge però era legge, *dura lex sed lex*, era un provvedimento che suonava un beneficio ed una agevolezza, e se vuolsi la convenienza e la promessa di una legge futura non si può desumere la ricognizione di un diritto esistente.

Quanto poi all'argomento tolto dall'articolo 116 della legge comunale e provinciale, mi permetto osservare che se realmente tutte le disposizioni bor-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

boniche relative ai ratizzi fossero state implicitamente abrogate dall'articolo 116 della legge comunale e provinciale non si sarebbe sentito il bisogno di fare questa legge. Questa legge appunto è stata reputata necessaria, inquantochè i tribunali, malgrado l'articolo 116 e tutte le leggi italiane posteriori alla legislazione scolastica borbonica, avevano ritenuto il debito nei comuni al pagamento di questi ratizzi. Non si tratta dunque di una legge interpretativa, come l'onorevole Chimirri asserisce, ma si tratta di una legge abrogativa.

Tanto dalla relazione dell'onorevole ministro quanto dalla relazione della Commissione si desume chiaramente che questo bisogno d'interpretazione non ci fu mai, perchè le leggi borboniche erano chiare abbastanza, e chiaramente inefficaci a distruggerne gli effetti le leggi italiane ed il citato articolo 116 della legge comunale e provinciale. Anzi avevamo una esplicita interpretazione giudiziaria stabilita dai tribunali con parecchie sentenze, la quale metteva fuori luogo l'interpretazione dottrina che l'onorevole Chimirri vorrebbe ora dare all'articolo 116, talchè erano riconosciute in pieno vigore le disposizioni borboniche relative ai ratizzi, malgrado tutto il successivo movimento delle leggi italiane.

In questo stesso disegno di legge c'è per altro la prova che non si tratta di una legge interpretativa, ma di una vera e propria legge abrogativa. Si legga l'articolo 3 e si vedrà come ogni sua parola suoni abrogazione delle leggi preesistenti. A che scopo abrogarle, se già, secondo l'onorevole Chimirri, la legge comunale e provinciale le aveva abolite? I morti non si uccidono. I morti si seppelliscono. È dunque un vero e proprio *jus novum* che noi vogliamo costituire con questa legge, non già dichiarare il diritto vigente.

Sgombrata così la via dalle osservazioni d'ordine giuridico devo inoltre osservare, che la proposta fatta dall'onorevole Chimirri non sarebbe conforme ai principii della giustizia distributiva e sarebbe dannosa a quei comuni che pagarono i ratizzi piegando il capo alla dura legge esistente. Bisogna partire dal concetto che di questo articolo quinto, cioè di questi pagamenti a rate del debito già liquido e scaduto lo Stato non intende trarre alcun profitto, ma secondo l'articolo 6 costituirebbe una dotazione degli stessi collegi convitti. Dunque questo pagamento non andrebbe a beneficio della finanza, ma andrebbe a beneficio degli istituti i quali restano così, come furono sempre in sostanza, i veri creditori di queste somme.

Ora è giusto che questi comuni i quali non hanno pagato mai con una mano, ma che con l'altra hanno goduto dei posti gratuiti e dei posti semi-gratuiti,

che erano il corrispettivo del pagamento che dovevano fare, è giusto, dico, che questi comuni si emancipino dal pagamento, e dalla soddisfazione degli oneri medesimi mentre hanno goduto i benefici? È giusto che questi comuni siano messi alla pari degli altri, i quali hanno pagato, e contemporaneamente hanno goduto del beneficio?

L'onorevole Chimirri dice: con questa legge voi riconoscete un'ingiustizia. Certamente. Tutte le leggi nuove si fanno per correggere l'ingiustizia delle leggi preesistenti, ma da ciò non siegue che le leggi nuove debbano essere retroattive.

L'onorevole Chimirri non ha avvertito che da questo suo principio deriverebbero delle conseguenze assai più larghe di quelle che non deriverebbero dal suo emendamento, perchè se questa legge dovesse essere retroattiva allora il Governo dovrebbe fare qualche cosa di più di quello che fa con questo disegno di legge; dovrebbe non solo cancellare l'obbligo del pagamento arretrato, dovuto e non pagato, ma restituire alla sua volta tutti i ratizzi che ha riscossi, perchè, secondo la teorica dell'onorevole Chimirri, questi ratizzi non sarebbero che la roba altrui ingiustamente carpita.

Ora, io credo che a queste estreme conseguenze l'onorevole Chimirri non voglia andare, e non ci può andare. Quindi, quando abbiamo da un lato che questo pagamento arretrato è fatto a rate, quando di queste rate si fa una speciale dotazione degli istituti di quelle provincie, del cui amore è tanto caldeggiato l'onorevole Chimirri, io non credo davvero che si possa venire a fare un emendamento che, in sostanza, sarebbe la censura di tutto il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**FUSCO.** Ci è una pregiudiziale da fare.

**PRESIDENTE.** Si discute insieme col merito.

Parli l'onorevole Chimirri.

**CHIMIRRI.** Dirò all'onorevole Nocito che presi a parlare mosso da un solo sentimento, dall'amore della giustizia, e mi meraviglio come egli, insigne giureconsulto, si sia appigliato, per contraddirmi, alla lettera della legge senza attendere ai precedenti e allo spirito, che la informa. Se vi avesse atteso, un ingegno come il suo non si sarebbe lasciato andare in così deplorabili conseguenze.

E per fermo, io chiedo all'onorevole Nocito, se questa non è una legge interpretativa, quale è il motivo che la determina? Perchè abolite i ratizzi? Non certo per fare un beneficio o costituire un privilegio a favore di alcuni comuni; voi abolite i ratizzi perchè riconoscete che la legge organica del 1865 non pone a carico dei comuni la spesa per

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

l'istruzione secondaria, e che qualunque disposizione anteriore contraria alla legge generale deve riguardarsi come virtualmente abrogata. Questo è lo scopo, questo il motivo della legge che discutiamo: se ciò negate non potrete giustificarne la ragione.

Se tale è lo scopo e la ragione della legge, da questa, e non da qualche frase staccata, vuolsi dedurre l'indole sua; e se, come dimostrai, altro non si propone se non di dichiarare autenticamente l'intelligenza e la portata di una legge precedente, a buon diritto fu da me definita legge interpretativa.

Non so poi perchè l'onorevole Coppino abbia preso in mala parte un ricordo che l'onora. Egli fu parecchie volte ministro dal 1875 in poi, ed i vari ministri, che si succedettero in quel periodo, furono da me lodati perchè riconobbero la ingiustizia dei ratizzi, e prima ancora che la Camera provvedesse, ne impedirono l'indebita esazione.

Non fu l'onorevole Coppino, che al pari dei suoi predecessori, sospese l'esecuzione dei giudicati, che condannavano i comuni al pagamento dei ratizzi? Non fu l'onorevole Coppino, che iscrisse nel bilancio del suo Ministero l'equivalente di quell'indebito tributo?

E perchè ciò? Perchè egli, come gli altri, ne riconobbe l'ingiustizia e non soffersse che ne fossero più a lungo aggravati pochi comuni di talune provincie del regno.

E questo sentimento fu così vivo e costante che la somma iscritta nel 1875 nella parte straordinaria del bilancio per supplire ai ratizzi comunali fu nel 1878 trasferita nella parte ordinaria, per assicurarne la continuità, e la Camera approvò quella inversione, esprimendo il desiderio che non fosse più oltre ritardata la definitiva abolizione dell'obbligo de' comuni al pagamento di quegli assegni.

Il ministro promise di ottemperarvi mediante apposito decreto regio, ma sottoposto al parere del Consiglio di Stato, quell'alto consesso ritenne non esser mestieri di alcun provvedimento, perchè, a suo giudizio, la pubblicazione della legge 20 marzo 1865 aveva derogato ogni disposizione contraria.

Se non che di fronte alla diversa interpretazione data dal potere giudiziario, non essendosi stimato sufficiente ed opportuno rimedio la legge del bilancio, che dura un solo anno, per troncane ogni difficoltà fu presentato questo disegno di legge.

Da tutto ciò risulta che l'obbligo dei comuni di pagare i ratizzi è venuto meno con la pubblicazione della legge comunale e provinciale.

Lo affermò in termini chiarissimi il Consiglio di Stato nell'accennato parere; lo confermarono i vari

ministri, che sospesero l'esecuzione de' giudicati di condanna contro i comuni e proposero la iscrizione della somma equivalente ai ratizzi aboliti nel bilancio dello Stato; lo sanzionò la Camera, approvando il trasporto di quella spesa nella parte ordinaria del bilancio suddetto.

Dunque mi apponevo al vero sostenendo che la legge in discussione è una legge dichiarativa dell'articolo 116 in ordine all'onere speciale imposto a taluni comuni da disposizioni anteriori, ed i precedenti da me ricordati ricalzano le addotte ragioni.

Ma se il Ministero e la Camera riconobbero che l'obbligo dei comuni al pagamento dei ratizzi è venuto meno con la pubblicazione della legge comunale, con qual diritto si ripeteranno dai comuni morosi le annualità arretrate scadute dopo il 20 marzo 1865?

L'onorevole Nocito avrebbe desiderato ch'io per coerenza logica dovessi proporre anche la rivalsa dello indebito pagato; ma è facile rispondergli che quei versamenti non furono fatti allo Stato, ma ai singoli licei, e fecero parte del consuntivo di quelli istituti, e che la retroattività delle leggi interpretative non si estende ai fatti legittimamente compiuti.

Ma è egli logico perpetuare un'ingiustizia solo perchè non potete annullarne tutti gli effetti? eguagliare tutti i comuni interessati nel danno sol perchè non avete modo di eguagliarli nell'utile?

D'altronde lo stesso progetto ministeriale retrotrae al 1875 la cessazione dell'obbligo. Se dunque a questa legge si è riconosciuto un certo effetto retroattivo, non v'è ragione per limitarlo al 1875 e non estenderlo al 1865 come richiede l'indole e la ragione di essa.

Il mio emendamento adunque si presenta sotto ogni rispetto accettabilissimo. Nè vi fa ostacolo l'articolo 236 della legge comunale e provinciale citato dall'onorevole Coppino...

COPPINO. Chiedo di parlare.

CHIMIRRI... Quell'articolo non ha nulla che fare con la questione dei ratizzi; le parole lette dall'onorevole Coppino contemplano un'eventualità, che concerne le provincie non i comuni, e si riferiscono a leggi di là da venire, e noi discutiamo di oneri imposti a taluni comuni dal Governo napoletano.

Gli articoli che fanno al caso nostro sono il 116 e 174, che determinano quali spese devono obbligatoriamente sostenere i comuni per la pubblica istruzione. Fra queste non si fa cenno a contributo per l'istruzione secondaria.

Le leggi speciali mantenute in osservanza dallo articolo 252 sono le leggi del regno, che contem-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

plano una speciale materia, e non le diverse leggi locali, che regolavano precedentemente in modo diverso la materia regolata ora uniformemente dalla legge generale, come può autorevolmente attestare l'onorevole Spaventa, che ebbe tanta parte nella compilazione di quell'articolo. Egli vi potrà dire quale delle due interpretazioni ne rivela meglio lo spirito, e le ragioni: o quella da me data, o l'altra sostenuta dall'onorevole Nocito.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fusco ha facoltà di parlare.

**FUSCO.** Io consento perfettamente nell'opinione dell'onorevole Chimirri, ma debbo soltanto osservargli e deplorare che egli si sia ricordato di fare la sua giudiziosa osservazione a proposito dell'articolo 5. Sarebbe stato più opportuno il farla all'articolo 1 che risolve in *terminis* la questione, sicchè sono dolente di dovergli opporre una questione pregiudiziale.

L'articolo 1 dice: « L'assegno (ratizzi comunali) imposto, ecc., non è più dovuto a cominciare dall'annualità del 1875. » Il che vuol dire che per gli anni precedenti la questione è risolta e gli articoli 5 e 6 della Commissione non fanno che stabilire una modalità per agevolare il pagamento del debito dei comuni, debito già irrevocabilmente deliberato dalla Camera.

Son belle cose quelle che ha detto l'onorevole Chimirri ed io volentieri mi associerei alla sua opinione, ma non mi rimane che constatare una pregiudiziale e di pregare la Camera di approvarla.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Coppino ha facoltà di parlare.

**COPPINO.** Veramente nel terreno che io avevo scelto ho pochissimo da osservare all'onorevole Chimirri. Egli vorrebbe far intervenire nella questione l'onorevole Spaventa perchè spiegasse il significato dell'articolo 116. Alla Camera, ed a me specialmente, non spiace udire l'onorevole Spaventa...

**SPAVENTA.** Domando di parlare.

**COPPINO...** ma quel ch'egli potrebbe dire io credo che la Camera lo sappia.

Io accetto l'articolo 116 così com'è scritto e con le interpretazioni che gli si vogliono dare e con tutto il valore che ha nella legge. Ma io penso che forse l'onorevole Chimirri non ricordi, o piuttosto, difetto della sua gioventù, non si trovasse alla Camera quando si discusse...

*Una voce a destra.* Sarà un vantaggio.

**COPPINO...** la legge comunale e provinciale, che mi pare sia del 1865. Ricordo che in quel torno fu anche presentata una legge la quale attuava l'articolo 116 e ne procurava l'applicazione. È una

legge che il ministro della pubblica istruzione presentò perchè l'istruzione secondaria passasse a carico della provincia, e quindi si adempisse la prescrizione precisa della legge comunale e provinciale. Quella legge non fu accettata, rimane quindi la disposizione transitoria.

L'onorevole Chimirri, il quale si mostra sempre molto acuto, non s'impaurì dell'articolo 236, le cui frasi bastarono per determinare sempre una linea di condotta a tutti i ministri. Siccome è scritto così: « Queste spese passeranno a carico delle provincie e dei comuni a partire dal nuovo anno scolastico, » l'onorevole Chimirri osserva che l'alinea che seguita dice: « non passeranno alle provincie; » sicchè non è più discorso di comuni, cioè, le provincie non saranno obbligate a mantenere esse gli istituti scolastici secondari se non quando sia approvata la legge speciale. Ma se in questo alinea non si fa parola di comuni, l'onorevole Chimirri ben vede che le spese a carico di questi sono in certo modo riconfermate.

Ebbene, io che non ho nessun interesse a impedire il successo di questa legge: ripeto quello che ho detto da principio: è una questione generale e se i comuni sono in una parte esonerati, in un'altra no, io prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione, il quale sente che il primo debito di un amministratore è quello di fare la giustizia e di perequare i vantaggi e i danni a tutte le parti del regno, perchè vegga che il provvedimento proposto ora al più presto si estenda a tutti.

Se la legge comunale e provinciale ha abrogato ciò che o era legge, o per essere decreto di autorità assoluta, è stato sempre riconosciuto aver vigore di legge, l'onorevole ministro non vorrà sottrarsi a questo dovere, perchè le prescrizioni della legge Casati, che sono del 1859, cadono dinanzi alle prescrizioni della legge del 1865. Quindi se si cancella l'articolo 5, non so se sarà lieto l'onorevole Magliani, perchè i comuni allora saranno tutti in diritto di dire: restituitemi le spese che abbiamo fatto. È vero che l'onorevole Chimirri fa qui una distinzione e dice: « chi ha pagato, va bene, ha pagato, ed ha avuto il vantaggio; forse che quelli che non hanno pagato ne furono privi? Ma prima di tutto, nei decreti i quali governarono questa materia nelle provincie napoletane c'era la facoltà per i comuni di ottenere per i loro concittadini alcuni posti gratuiti, appunto perchè dovevano pagare le annualità; però bisognerebbe vedere se hanno fruito di questo beneficio intanto che si sottraevano agli oneri; in definitiva è questione del dare e dell'avere. Del resto io non investigo per quali ragioni siasi nel 1875 accettata al bilancio della pub-

blica istruzione la spesa che sotto il nome di ratizzi avrebbero dovuto sostenere certi comuni. E se egli nota che i ministri da quel tempo fino ad ora, ve l'hanno lasciata, come tra questi ci sono anch'io, così ricordo che ho presentato una legge la quale appunto perequava questa imposta scolastica.

La Camera ha nominato una Commissione che ha studiato quel disegno di legge, ma per le vicende che la Camera conosce benissimo, la relazione non fu fatta, la legge non fu discussa e la questione non fu sciolta. Rimase questo, che il Ministero dell'istruzione pubblica, da qualunque fosse governato, sentiva che noi avevamo un diritto che era stato sospeso, perchè gli articoli transitori l'hanno sospeso. Ma questo diritto era bene che s'incarnasse, e cominciarono di lì, anzi si accrebbero le raccomandazioni perchè fosse proposta e sanzionata la legge a cui si riserva l'articolo 236 della nostra legge amministrativa. E poichè qui non c'è l'onorevole collega che prima, se non erro, ha portato questa spesa nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della istruzione pubblica per l'anno 1875, io ricordo a sua difesa che egli contemporaneamente ha presentato un disegno di legge sull'istruzione secondaria che intendeva di dare soddisfazione a questa che è giustizia per tutto il regno; imperocchè in tutto il regno si trovano comuni i quali pagano per l'istruzione, chi tutto, alcuni niente ed altri una parte della spesa. Detto ciò, io non ho niente altro da aggiungere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare. Lo avverto però che è la terza volta che parla.

**CHIMIRRI.** Ma, se si oppone la pregiudiziale, io credo di aver diritto di parlare.

**PRESIDENTE.** È la terza volta onorevole Chimirri.

**CHIMIRRI.** Io non abuserò della pazienza della Camera.

Fo osservare all'onorevole Fusco che la pregiudiziale da lui sollevata non tocca la mia proposta. Difatti nell'articolo 1 (faccio appello al suo acuto ingegno), si dice: « L'assegno, ecc., non è dovuto a cominciare dall'annualità del 1865. » L'articolo da me aggiunto propone il condono del debito arretrato dal 20 marzo 1865 in poi. L'articolo 1 determina l'epoca dalla quale i ratizzi non sono dovuti, il mio emendamento il punto da cui comincia il condono.

In altri termini l'articolo primo provvede all'avvenire, il mio emendamento al passato, e la dichiarazione che abolisce i ratizzi dal 1875 in poi, non impedisce alla Camera di condonare le annualità scadute prima di quell'epoca.

Dopo questi chiarimenti mi lusingo che l'onorevole Fusco non insisterà nella pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Spaventa ha facoltà di parlare.

**SPAVENTA.** Se io prendo a parlare gli è, non per confermarmi il merito che l'onorevole Chimirri, e, mi pare anche, l'onorevole Coppino, mi hanno attribuito di aver redatto l'ultimo comma dell'articolo 116 della legge comunale e provinciale, ma piuttosto per declinarlo. È vero che io contribuì alla redazione di quel comma; ma l'onore non fu mio, l'onore fu della Commissione che propose l'articolo, e della Camera che lo votò. Dirò come le cose si passarono... (*Rumori nelle tribune*)

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio nelle tribune.

**SPAVENTA.** perchè da questo risulta evidente il significato vero che si volle attribuire all'ultimo comma di quell'articolo, sebbene io sia il primo a riconoscerlo, che dirimetto al senso che gli hanno attribuito i tribunali, che ormai è da ritenersi per il vero suo senso giuridico, il significato storico che risulta dalle circostanze di cui io ho memoria, non ha alcun valore.

Nel discutersi la legge comunale e provinciale, scopo principalissimo del Parlamento era quello di giungere con essa ad una purificazione dei carichi e dei benefizi in ogni ramo di pubblico servizio dello Stato. Sino al 1865 i servizi pubblici erano nelle diverse provincie entrate a comporre il regno d'Italia, diversamente pagati. Dove alcuni servizi erano pagati intieramente dallo Stato, dove dalle provincie, dove una parte dalle provincie e una parte dallo Stato, dove dai comuni in parte o intieramente, secondo le diverse regioni. Ora, facendosi una legge comunale e provinciale, si voleva che tutti i comuni del regno fossero messi nell'istessa condizione, cioè che per essi non vi fossero spese obbligatorie diverse.

Le spese obbligatorie, come la Camera sa, si riferiscono appunto ai servizi pubblici che lo Stato impone ai comuni. L'articolo 116 enumerò i servizi a cui i comuni sono obbligati, ma non poteva enumerarli tutti; quindi la necessità di quella disposizione generale con cui quell'articolo si chiude. In quella clausola finale fu dunque detto che oltre alle spese dei servizi enumerati sopra, i comuni rimanevano obbligati a quelle che per leggi speciali del regno loro fossero imposte. Che cosa erano queste leggi speciali? Leggi speciali per la materia o per il territorio? Evidentemente si volle dire leggi speciali per la materia, considerando che potevano esservi già o promulgarsi in avvenire altre leggi del nuovo regno che riconoscessero ai comuni l'obbligo di altri servizi oltre quelli indicati; ma si volle as-

solatamente abolire le leggi speciali ai diversi territori degli Stati che erano venuti a formare il regno d'Italia; epperò fu usata la frase: *da leggi speciali del regno*.

Ora che cosa è avvenuto? I tribunali hanno inteso che le parole *leggi speciali del regno* significassero il senso che noi appunto volemmo escludere.

Questa interpretazione ebbe principio in Toscana e fu consacrata da una sentenza di quella Cassazione. Si trattava di un onere imposto ad un comune in favore di un istituto locale. Il comune contrastò il suo obbligo che gli veniva da una legge speciale toscana, appellandosi all'articolo 116 della legge comunale e provinciale. L'istituto non si acquetò: ne seguì un giudizio, il quale fu condotto fino alla Cassazione, e questa ritenne che il *motu proprio* granducale che aveva imposto in favore dell'istituto quell'onere al comune, era una legge speciale del regno, perchè la Toscana era compresa nel regno, e però in ordine precisamente all'articolo 116 della legge comunale e provinciale quale sovrana disposizione doveva ritenersi tuttora in vigore.

Di là è venuta la giurisprudenza dei tribunali intorno all'articolo 116 così contraria al concetto che che di esso si era formato il Consiglio di Stato fino dal 1866. Il Consiglio di Stato ha avuto occasione di applicare il predetto articolo non solo relativamente all'istruzione pubblica, ma ad un numero grandissimo di attori in ogni genere di servizio, ed esso non ha mai dubitato di questa interpretazione, cioè che per leggi speciali del regno si avesse ad intendere le nuove leggi fatte sotto il nuovo regno di Italia, e che quindi tutte le altre leggi speciali dei vecchi Stati, relative alle spese comunali, si avessero da ritenere abrogate. Nel 1868, poi, relatore il Raeli, avvisò rispetto a questi ratizzi, che essi, di fronte all'articolo 116 della legge comunale e provinciale, non potevano più assolutamente riscuotersi. Questo parere del compianto e dottissimo Raeli fu confermato più d'una volta: anzi dopo che i tribunali si furono pronunziati in un senso così apertamente contrario, il Ministero avendo voluto sentire di nuovo il Consiglio di Stato a sezioni riunite, questo mantenne l'avviso suo, consigliando al ministro di venire alla Camera a proporre una legge che mettesse fine a questa questione. Ecco quello che io posso dire intorno all'articolo 116 ed al suo significato.

Quanto alla questione speciale di cui si tratta, io credo che bisogna non guardare solamente all'articolo 116. Evvi un'altra legge che qui non ho sentito mai citare, una legge in vigore nel Napolitano relativamente alla istruzione secondaria, la legge *Imbriani* dei 16 febbraio 1861. Forse in

quella legge si troverebbe qualche argomento contrario alla tesi dell'onorevole Chimirri; e perciò io pregherei l'onorevole Chimirri di ritirare il suo emendamento e di accontentarsi del provvedimento come è proposto, senza ulteriore insistenza.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Dopo le parole che sono state proferite qui dai vari oratori, a me poco o nulla resta a dire.

Debbo constatare anche io come, sebbene abbia ascoltato con grande soddisfazione gli oratori tutti, pure tal discussione mi pareva chiusa dal momento che la Camera aveva votato l'articolo 1. Io debbo dichiarare che, accettando l'articolo aggiuntivo della Commissione, così come è, non potrei ammettere il condono delle somme dovute senza una palese ingiustizia per quei comuni che hanno pagato, altrimenti sentirei nel Governo l'obbligo di restituire le somme a quei comuni che le hanno versate, senza che verrebbe questo assurdo, che sarebbero puniti proprio quei comuni che pagarono e premiati quelli che ricusarono il pagamento. Anche in nome di questa alta moralità, a me pare che non debba essere accettato il condono; ma aggiungo di più, come tutore di ogni cespite che può appartenere alla pubblica istruzione, io sono ben lieto che dal momento che quelle somme si riconoscono dalla Camera come dovute, esse vadano ad ingrossare il patrimonio dei licei. È vivissimo desiderio il mio di vedere l'istruzione pubblica nei vari stabilimenti che la rappresentano fiorire anche economicamente. È quindi manifesto il voto del Governo che rimanga l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione che io accetto pienamente.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole relatore di voler dire l'avviso della Commissione intorno all'emendamento dell'onorevole Chimirri.

**FAZIO ENRICO.** (*Segretario della Commissione*) Siccome appartengo alla minoranza della Commissione, e siccome personalmente accetto l'emendamento dell'onorevole Chimirri, così le ragioni della maggioranza verranno esposte dall'onorevole Berardi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Berardi.

**BERARDI TIBERIO.** (*Della Commissione*) La Commissione veramente può dirsi che non esista più, perchè è ridotta ai minimi termini; però comprendo che se essa come Commissione non esiste più, io potrò esporre sommariamente e in brevissime parole, il parere della maggioranza della Commissione rimasta ancora al suo banco.

La Commissione tiene fermi gli articoli che essa

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

ha proposti, e non accetta l'emendamento dell'onorevole Chimirri. Le ragioni di questa decisione della maggioranza della Commissione risultano già da quello che è stato detto qui da persone competentissime intorno a questo emendamento; come dall'onorevole Coppino, dall'onorevole Fusco, ed anche implicitamente da quello che è venuto a dire l'onorevole Spaventa, il quale dopo avere esposti quali furono gli intendimenti della Commissione che esaminò la legge comunale e provinciale nel proporre l'articolo 116, ha poi finito per pregare l'onorevole Chimirri e consigliarlo autorevolmente, a ritirare il suo emendamento. Le ragioni che muovono la maggioranza della Commissione, sono quelle stesse che sono esposte nella relazione, cioè che la legge avrebbe un effetto retroattivo; giacchè questa maggioranza ritiene che realmente non sia niente affatto una legge interpretativa, ma che sia una legge puramente abrogativa. La legge tende a regolarizzare quello che fin qui è stato irregolarmente fatto; vale a dire che si sono iscritte in bilancio delle somme, le quali non avevano in appoggio alcuna legge.

Questa legge era necessaria; questo è quello che il Ministero ha creduto di fare proponendola. Del resto le ragioni sono state svolte con tanta eloquenza dai vari oratori di molta più competenza di me, che mi pare sarebbe un far perder tempo alla Camera il ripeterle.

L'altra ragione è quella che ha appunto mentovato anche l'onorevole ministro della pubblica istruzione, cioè che l'applicare il concetto dell'onorevole Chimirri sarebbe una flagrante ingiustizia, sarebbe un premiare quei comuni i quali sono stati negligenti nell'adempire al loro dovere. Di più poi c'è questo, che ci sono le sentenze, e queste sentenze hanno la loro efficacia, e credo che l'onorevole Chimirri non si apponga giustamente quando dice che il non essere state eseguite queste sentenze mostra nel Governo l'intendimento di condonare. Io non lo credo. Il Governo si è penetrato delle condizioni certo non felici di questi comuni e ha condisceso ad aspettare ad esser pagato; ma il non aver eseguite le sentenze non mostra che abbia condonato i crediti. Questo forse si potrebbe dire se le sentenze non le avesse provocate; ma una volta che le ha provocate il voler dire che le ha condonate mi pare che sia una contraddizione.

Del resto se il Parlamento volesse fare questo condono lederebbe il diritto dei terzi, perchè questi istituti sono per se stessi autonomi. Io lo dissi anche ieri e credo che nessuno lo possa contrastare. Tanto è vero che i giudizi che sono stati fatti non sono stati fatti dal Governo, sono stati fatti a nome

di questi istituti, i quali hanno una personalità civile, sono stati fatti dagli istituti contro i comuni e contro le provincie. Dunque se oggi il Parlamento volesse con una legge condonare questi arretrati, non farebbe, in certo modo, che usurpare quello che non è di sua competenza, perchè, si dice, è una questione di mio e di tuo, essendo i collegi i creditori e non lo Stato.

Per tutte queste ragioni, ed anche tenuto conto della questione pregiudiziale, che a me pare anche di peso per le ragioni esposte dall'onorevole Fusco, cioè per la votazione già fatta dell'articolo 1, la maggioranza che oggi è al banco della Commissione, ripeto, mantiene i suoi due articoli e respinge l'emendamento proposto dall'onorevole Chimirri.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

**VOLLARO.** Onorevole presidente, è da ieri che assistiamo a questo spettacolo. La maggioranza della Commissione ieri era di tre, ce ne erano quattro, oggi in tutto sono tre. Uno si alza a dire di sì, un altro a dire di no. Ma per carità, si mettano d'accordo prima, e poi vengano a portarci le loro conclusioni uniformi!

**BERARDI TIBERIO.** Ma se non siamo d'accordo.

**VOLLARO.** Mi pare quindi necessaria la sospensiva sopra questo articolo ed è questa che propongo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Baiocco.

**BAIOCCO.** (*Della Commissione*) Io rispondo all'onorevole Vollaro che specialmente per l'articolo 5 la Commissione è stata in maggioranza sempre, e se legge le parole della relazione, bastantemente risulta che la Commissione è stata in maggioranza. Se oggi sul banco della Commissione, invece di sedere nove individui, ve ne siedono tre, certo che non dipende dai presenti questo screzio, ma dipende da quelli che sono assenti.

**PRESIDENTE.** Onorevole Chimirri, mantiene o ritira la sua proposta?

**CHIMIRRI.** La mantengo.

**PRESIDENTE.** Dunque all'articolo 5 che ho già letto abbiamo le seguenti proposte. L'onorevole Chimirri propone il seguente emendamento sostitutivo:

« Il debito che ciascun comune potrà avere per le annualità dei ratizzi scaduti dal 20 marzo 1865 in poi è condonato. »

Il che condurrebbe anche a sopprimere l'articolo 6.

A questo emendamento dell'onorevole Chimirri, che l'onorevole ministro e la maggioranza della Commissione non accettano, è contrapposta la pregiudiziale.

A sua volta l'onorevole Vollaro propone la so-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

sensiva. La sospensiva ha la precedenza sulla pregiudiziale.

Metto dunque a partito la sospensiva.

(Fatta prova e controprova non è approvata.)

Veniamo ora alla votazione della pregiudiziale contro l'emendamento dell'onorevole Chimirri.

Chi approva la pregiudiziale si alzi.

(Fatta prova e controprova, è approvata.)

Ora verremo alla votazione dell'articolo 5, che ho già letto. Chi approva l'articolo 5 che ho letto si alzi.

(È approvato.)

« Art. 6. Le somme che dai licei, ginnasi e convitti nazionali di sopra menzionati si riscuoteranno, come nel precedente articolo, per ratizzi arretrati, dovranno anno per anno impiegarsi dagli stessi istituti in acquisto di rendita sul Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia ad essi intestata. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

NOCITO. Avrei voluto fare un emendamento all'articolo 6, ma mi contenterò d'alcune dichiarazioni che potrà fare in proposito l'onorevole ministro.

L'articolo 6 dice: che queste somme saranno erogate in favore degli istituti. Ora io domando a che scopo servirà questo capitale? Se il Ministero intende fare in modo che le spese che lo Stato deve fare pel mantenimento di questi istituti sieno diminuite, il vantaggio che i comuni ricaveranno da questa legge si ridurrà a nulla.

È bene quindi che si sappia che cosa l'onorevole ministro intenda fare di queste somme le quali costituiranno una dote degli istituti interessati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. È facile la risposta all'onorevole Nocito.

L'idea del Ministero è di fare uso di questo capitale per la maggiore prosperità economica di questi istituti d'educazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

NOCITO. L'onorevole ministro avendo dichiarato che si servirà di questo capitale per la maggiore prosperità economica di questi istituti, e non per alleviare le spese che lo Stato d'altronde deve incontrare, mi dichiaro soddisfatto della sua risposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6.

(È approvato.)

L'onorevole Toscanelli propone un articolo aggiuntivo del tenore seguente:

« Le disposizioni della presente legge saranno applicate a tutti i comuni del regno, che concorrono

alle spese pel mantenimento dei ginnasi e licei. »  
(Si ride)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Toscanelli.

TOSCANELLI. Come la Camera ha udito dall'onorevole Coppino, in alcune parti del regno le spese dei ginnasi e dei licei sono totalmente a carico dello Stato; in altri luoghi concorrono nelle spese i comuni e le provincie; in altri le spese saranno sempre e totalmente a carico dei comuni e delle provincie se non si farà una legge speciale. Ora la legge che discutiamo si fa a vantaggio dei comuni, di tre o quattro provincie soltanto, quasiché gli altri comuni del regno non esistessero.

Io capisco il concetto di lasciare le cose come sono; ma il concetto di fare una legge speciale per togliere un onere ad alcuni comuni del regno, lasciandolo ad altri comuni, io, francamente, non solo non lo comprendo, ma mi fa la impressione di una flagrante ingiustizia e sperequazione relativamente ai doveri che questi enti hanno verso lo Stato. Una volta che il ministro ha presentato questo disegno di legge, vuol dire che nel suo concetto sta che i comuni non debbano concorrere alle spese dei ginnasi e dei licei; diversamente non avrebbe presentato questo progetto di cui toglie ai comuni di alcune provincie questo onere.

Dunque la legge generale di cui ci ha parlato il ministro, non pregiudica. Avrà un'altra base: saranno le provincie, sarà lo Stato; ma io non posso supporre che questa legge che il ministro presenterà possa dare nessun onere ai comuni, altrimenti non sarebbe stato presentato il presente disegno di legge. Ora, siccome sono quindici anni che sento parlare di questa questione, e perchè sempre rimandata, non si è concluso mai niente, così mi pare che opportunità più bella di questa non potrebbe capitare. (ilarità) C'è una legge che toglie questo onere ai comuni di 4 o 5 provincie; ebbene, dichiariamo che questa legge è estesa a tutto il regno. Poi verrà la legge generale; ma intanto, se si fa questo beneficio ai comuni di 4 o 5 provincie, non c'è ragione per non farlo a tutte.

ERCOLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

ERCOLE. Io, in massima, dichiaro di esser favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Toscanelli, e voglio sperare che anche il ministro lo accetterà. Mi permetto, però, di rettificare alcune parole dell'onorevole Toscanelli, il quale frantese le cose dette dall'onorevole Coppino.

L'onorevole Coppino ha solo parlato dei ginnasi a carico di alcuni comuni e dei capoluoghi di provincia, ma non dei licei. Io so, per esempio, che il

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

comune di Alessandria paga 8000 lire; quello di Torino, 15,000; quello di Cuneo, 7000 od 8000. Più volte questi comuni reclamarono, ma le loro istanze non furono accolte dal Governo.

Ieri ho votato l'articolo 1, e sono favorevole al disegno di legge; ma, giacchè si fa questa legge, allargiamola a beneficio di tutti. Se il ministro dice che, votata questa legge, ne presenterà un'altra, io lo ringrazio anticipatamente anche a nome dei comuni delle nostre provincie, che da parecchi anni attendono invano quest'atto di giustizia; e, giacchè si vuole fare giustizia per alcuni comuni, io dico facciamola senz'altro per tutti. Non ho altro da aggiungere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** L'onorevole Toscanelli e l'onorevole Ercole possono esser ben persuasi che non solamente i ministri che si sono succeduti, ma la Camera intera ha riconosciuto uno sperequamento, che non può con nessuna ragione sostenersi, nelle spese che s'incontrano dai vari comuni e dalle varie provincie per la pubblica istruzione.

Ma l'onorevole Toscanelli ha anche sentito un personaggio autorevolissimo, come l'onorevole Coppino, che gli ha spiegato la genesi di molte di queste obbligazioni locali, le quali esistendo per disposizioni legali hanno bisogno di una legge speciale per essere abrogate.

L'onorevole Coppino ha detto: io accetto questa legge solamente perchè mi fa fare un passo avanti verso quell'ideale di giustizia che un giorno si dovrà raggiungere.

Se io volessi accettare così come fu pronunziata dall'onorevole Toscanelli e sostenuta dall'onorevole Ercole, la proposta generale, io ingolferei il Governo per una via che non palesa così netta l'uscita. Carichi immensi ne verrebbero alla finanza, nè so se l'onorevole mio collega sarebbe disposto ad accettarli; mentre gli studi che si sono fatti da diversi ministri, da più Commissioni, in differenti epoche, fanno sperare quasi matura la presentazione di un disegno di legge che possa essere accettato dalla Camera; disegno di legge che s'informerà al santo principio della giustizia.

Credo che queste parole contenteranno i miei onorevoli colleghi, e possano prenderne atto.

Relativamente alla fattispecie c'è poi da dire che se ci sono obblighi in alcuni comuni per le scuole secondarie che hanno nel proprio seno; ce ne sono altri creati ad alcuni comuni per contribuire sui loro bilanci all'esistenza di scuole che si trovano lontane. E questa distinzione è necessaria. Aggiun-

gasi che questi obblighi non pesano neppure egualmente su tutti i comuni componenti una provincia, ma solamente sopra alcuni i cui redditi erano stati dichiarati superiori agli altri.

E questa fu la ragione per la quale il Governo borbonico impose quell'obbligo che il Parlamento ha ripetute volte riconosciuto illegale. Questa legge è necessaria perchè il giudizio già dato abbia effetti legali.

La ragione della casuistica può allentarci dai principii generali: è il fatto che ho accennato anche ieri alla Camera: avendo noi tanta varietà di leggi, molti fatti singoli troverebbero nella legislazione nostra un punto di appoggio sebbene ingiusti. Ma se ciò si comprende, se questo è lo stato cui siamo pervenuti, abbiamo grande ragione d'invocare con urgenza la desiderata omogeneità delle leggi.

L'unificazione delle leggi, sotto tutti i punti di vista e massime sotto quello tanto importante della pubblica istruzione, della pubblica educazione...

**TOSCANELLI.** Chiedo di parlare.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA...** farà grande onore al Parlamento.

Io credo che gli onorevoli colleghi vorranno dichiararsi soddisfatti. Queste mie parole non debbono ritenersi come promesse che non verranno mai, ma come sicuro argomento che l'animo mio è disposto a proseguire l'opera alacre di tutti i miei predecessori e presentare, quanto prima potrò, il frutto dei loro studi e di quelli che io avrò potuto aggiungere ad un lavoro grave e difficile qual è l'unificazione della legislazione nei nostri studi nazionali.

**PRESIDENTE.** Onorevole Toscanelli mantiene o ritira la sua proposta?

**TOSCANELLI.** Mantengo la mia proposta e ringrazio l'onorevole ministro di non averla combattuta in merito, ma di avere soltanto osservato alcune incidenze che nella sua mente appaiono come argomenti per non accettare questa proposta. A dire il vero, queste argomentazioni non mi hanno gran fatto persuaso.

Prima di tutto, il ministro dice che qui si tratta di una legge che ha un carattere speciale. Ma il mio articolo aggiuntivo toglie il carattere speciale riguardo agli oneri dei comuni, perchè li estende a tutto il regno; per questo diventa una legge generalissima per tutto il regno e perde il carattere di legge speciale. Ciò che nelle leggi preme più di tutto generalizzare è la parte finanziaria.

I comuni del regno saranno parificati, se verrà più tardi questa legge di parificazione che da tanti anni si promette e che aspetteremo ancora; ma intanto, accettando questa disposizione, si prende una

LEGISL. XIV — I<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

misura generale, e si dà alla legge un carattere generale. L'onorevole ministro ci ha ripetuto quello che ci disse ieri: che presenterà un disegno di legge, per questa parificazione. Io sono convinto che tali siano le sue intenzioni, ma pur troppo questo è linguaggio di tutti i ministri; quando vogliono dilazionare una data cosa, dicono che presenteranno una legge o che studieranno. Sono 15 anni che le provincie le quali hanno dei comuni che sostengono queste spese, insistono e si lamentano, e da 15 anni la risposta è stata sempre quella: che si studierà, che si vedrà, che si presenterà una legge; ma intanto sono 15 anni che si paga.

Ora a me pare questo un momento molto opportuno perchè una tale disposizione si faccia (*Ilarità*), e si venga a fare la giustizia. Qualunque sia la volontà della Camera, qualunque sia l'esito del voto, io v'insisto. L'onorevole ministro ci ha detto che gli ridonderà onore dall'unificazione legislativa in fatto di pubblica istruzione...

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Non a me; alla Camera.

**TOSCANELLI...** e io di gran cuore glielo auguro, ma potrebbe essere che una legge generale di questo genere incontrasse molte difficoltà, mentre qui si tratta invece di una questione molto semplice, che molto più facilmente otterrebbe l'approvazione della Camera. Dunque, cominciamo a fare questa unificazione; e, siccome il ministro nel merito non è contrario, io spero che verrà riconoscere la giustizia della mia proposta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

**ERCOLE.** Dichiaro nuovamente di essere favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Toscanelli, ed accettato in principio dall'onorevole ministro; però io incomincio a prendere atto delle dichiarazioni esplicite del ministro, che, in un avvenire non molto lontano, presenterà un disegno di legge. Ricordo al Ministero che le provincie piemontesi concorrono per 200 mila lire circa; mi pare che non sia poi una somma tanto grossa da spaventare l'onorevole Magliani.

Dunque, io voterò l'emendamento Toscanelli, se egli v'insiste; in ogni caso, fin d'ora ripeto che prendo atto delle dichiarazioni formali dell'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha nulla da dire?

**FAZIO ENRICO.** (*Segretario della Commissione*) La Commissione mentre anch'essa fa voti per questa legge promessa con tanta solennità, osserva che non può accettarsi l'emendamento dell'onorevole Toscanelli, non solo per le ragioni esposte dall'ono-

revole ministro, ma per queste altre brevi considerazioni. Noi avevamo che per quei comuni i quali sono considerati dalla presente legge si avverava il caso dell'ingiustizia che avveniva nello stesso paese per una legislazione che regolava tutta una regione, ed invece contemplava diversamente questi speciali comuni. Era necessario che cessasse uno stato di fatto così apertamente ingiusto. In secondo luogo, perchè si tratta di una legge speciale che perciò non può avere un carattere generalissimo come vorrebbe l'onorevole Toscanelli. In terzo luogo, è a considerarsi che manchiamo dei dati e delle notizie per poter fare i relativi studi. E d'altra parte, sonvi due considerazioni che derivano da due fatti parlamentari. L'una è la deliberazione presa a proposito del bilancio 1875, con cui la Camera ritenne che effettivamente non erano dovuti questi ratizzi, ed ordinò l'iscrizione nella parte ordinaria del bilancio della pubblica istruzione, facendo richiesta al ministro perchè provvedesse alla definitiva abolizione dei ratizzi mediante una legge speciale, al che il ministro aveva creduto di provvedere con un decreto, e solo perchè non si credette che il decreto fosse sufficiente a soddisfare questo voto della Camera, si è venuto a proporre la legge: di modo che questa non fa che riconoscere uno stato di fatto, non fa che dare esecuzione ad una deliberazione della Camera.

Inoltre vi sarebbe poi una contraddizione con quello che fu deliberato ieri. Ieri, a proposito dell'emendamento degli onorevoli Nanni e colleghi, mentre, si ritene in merito la giustizia di quella proposta, si deliberò dalla Camera (e contro questo voto non vi è alcuno che possa ribellarsi) che era fuori luogo quell'emendamento. A questa deliberazione della Camera dobbiamo certamente fare ossequio tutti. Introducendo la disposizione proposta dall'onorevole Toscanelli verremmo a fare ciò che ieri si deliberò di non poter praticare. È per queste ragioni che la Commissione prega la Camera di respingere l'emendamento dell'onorevole Toscanelli.

**PRESIDENTE.** Verremo ai voti.

**TOSCANELLI.** Permetta, onorevole presidente...

**PRESIDENTE.** Vuole parlare?

**TOSCANELLI.** Sì signore.

**PRESIDENTE.** Per la terza volta?

**TOSCANELLI.** Sì signore. (*Ilarità*)

**PRESIDENTE.** Sa bene che il regolamento consente di parlare una volta sola.

**TOSCANELLI.** Dichiaro di ritirare l'articolo di legge che ho proposto, e vi sostituisco, insieme all'onorevole Ercole, un ordine del giorno.

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

**PRESIDENTE.** Giunge ora..Esso è in questi termini:  
« La Camera prende atto della dichiarazione del ministro, che presenterà sollecitamente un progetto di legge per unificare il concorso dei comuni nelle spese della pubblica istruzione, e passa all'ordine del giorno.

« Toscanelli ed Ercole. »

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Accetto quest'ordine del giorno senza l'avverbio...

**TOSCANELLI.** Togliamo pure l'avverbio.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA...** ed io prego l'onorevole Toscanelli di credere che anche tolto quell'avverbio può fidarsi di me.

**PRESIDENTE.** Onorevole Toscanelli, acconsente a togliere la parola *sollecitamente*?

**TOSCANELLI.** Acconsento.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

**VOLLARO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VOLLARO.** Farei un'aggiunta a quest'ordine del giorno, e direi: « e per pareggiare quelle provincie che contribuiscono in modo speciale. »

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Io vorrei pregare l'onorevole Vollaro a riflettere che non è necessario il suo emendamento perchè è già compreso. Dal momento che si presenta una legge la quale riguarda tutta l'Italia e riguarda l'istruzione secondaria nelle provincie e nei comuni, che ha per iscopo di distribuire equamente gli oneri e i diritti dell'istruzione pubblica, mi pare che la sua aggiunta possa omettersi. L'onorevole Vollaro si tenga sicuro che il suo pensiero è quello del ministro stesso e che non è mestieri di esprimerlo con una frase speciale nell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Onorevole Vollaro?...

**VOLLARO.** Dopo le spiegazioni e le dichiarazioni dell'onorevole ministro, la mia aggiunta non ha più ragione d'essere e la ritiro.

**PRESIDENTE.** Dunque pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Toscanelli ed Ercole, senza l'avverbio *sollecitamente*; ordine del giorno accettato dall'onorevole ministro.

(È approvato.)

Si voterà poi a scrutinio segreto questo disegno di legge.

Avendo la Camera deliberato di aggiornarsi da domani, io le chieggo facoltà, se durante la proroga venissero presentate relazioni alla Presidenza, che essa possa accettarle.

*Voci.* Sì! sì! sì!

#### MOZIONE DEL DEPUTATO MOCENNI SULL'ORDINE DEL GIORNO.

**MOCENNI.** Domando di parlare sull'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MOCENNI.** Vorrei fare una calda preghiera all'onorevole nostro presidente, ricordando che la legge sull'ordinamento del personale della regia marina è andata in vigore fino dal 3 dicembre 1878, e che dall'articolo 21 di quella legge era prescritto che l'Accademia navale di Livorno fosse pure ordinata a collegio. Debbo osservare che il relativo progetto fu presentato dall'onorevole ministro della marina colla data 5 febbraio 1881. Oggi noi ci troviamo dinanzi a questo fatto, che un provvedimento, prescritto da una legge emanata or sono più di 3 anni, non ha ancora potuto andare in esecuzione perchè non è stata presentata la relazione sull'Accademia navale di Livorno. Come tutti sanno, l'Accademia navale di Livorno esiste e funziona già. Ora, a me importa assai, ed agli onorevoli colleghi deve importare non meno che a me, che questa Accademia navale possa progredire a termine di legge. Desidererei dunque che fosse fatta calda raccomandazione ai componenti la Commissione perchè facessero al più presto la relazione, affinchè la Camera possa decidere.

**PRESIDENTE.** Dunque, dopo quello che ha esposto l'onorevole Mocenni, mi pare che le sue parole varranno di sollecitazione alla Commissione, perchè affretti il lavoro, che le sta d'innanzi dal febbraio 1881.

L'onorevole presidente della Commissione non è presente; v'è però l'onorevole Merzario che ne è segretario, e, se ha qualche schiarimento da dare, può farlo.

**MERZARIO.** La Commissione si è radunata in questi giorni. Dovette sospendere le sue sedute per due ragioni; la prima, perchè si aspettavano dei schiarimenti dal Ministero; la seconda, perchè fu malato lungamente il presidente. Appena l'onorevole presidente si riebbe, convocò la Commissione, la quale ha terminato la sua discussione ed ha nominato il relatore nella persona dell'onorevole nostro collega, professore Ferrati.

Io spero che l'onorevole Ferrati durante le vacanze potrà redigere e presentare la sua relazione.

**PRESIDENTE.** L'incidente non ha seguito.

**CHIMIRRI.** Vorrei parlare sull'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri sull'ordine del giorno.

**CHIMIRRI.** Prego la Camera di voler consentire che, invertendo l'ordine del giorno, si cominci la discussione sul disegno di legge iscritto al numero 5, « Conversione in legge del decreto 16 dicembre 1878 concernente la fondazione di due istituti femminili superiori in Roma e in Firenze. » È un disegno che sta da tanto tempo dinnanzi alla Camera, e che sarebbe ora di mettere in discussione.

**FUSCO.** Ma ci sono dei diritti acquisiti.

**PRESIDENTE.** Onorevole Fusco, vuol parlare contro questa proposta?

**FUSCO.** Sì.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**FUSCO.** Faccio notare che l'ordine del giorno, così com'è oggi, è frutto di deliberazioni recentissime della Camera, la quale, ieri e l'altro ieri, ha deliberato di trattare queste materie così come sono segnate. Io dunque prego che si rispettino i diritti precedentemente acquisiti.

**BRUNETTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti.

**BRUNETTI.** Poichè vedo qui l'onorevole ministro della pubblica istruzione e l'onorevole Merzario, relatore del disegno di legge sugli istituti superiori femminili, e siccome questi istituti vivono d'una vita...

**PRESIDENTE.** Onorevole Brunetti, vuole avere la sofferenza che prima si esaurisca questa questione intorno al variare o mantenere l'ordine del giorno...

**BRUNETTI.** Permetta che io finisca il mio concetto. Siccome questi due istituti superiori vivono in uno stato non solo provvisorio, ma precario, sulla base di un decreto che deve essere convertito in legge, così mi pare che convenga prendere quest'occasione per discutere questo progetto di legge che consta di pochissimi articoli, e che si potrebbe esaurire in brevissimo tempo, perchè non offre delle grandi questioni.

**TOSCANELLI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Onorevole Toscanelli, parla sull'ordine del giorno?

**TOSCANELLI.** Sì.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**TOSCANELLI.** Che si fissi l'ordine del giorno alla fine di una tornata, e si insorga poi contro di esso al principio di un'altra, è cosa che è accaduta molte volte. Ma quando si è principata la discussione secondo l'ordine del giorno, e molti deputati, ritenendo che sia quello l'ordine del giorno, si sono assentati, venire alla metà della seduta a pretendere che quest'ordine del giorno si cambi, è qualche cosa di strano, che non è mai accaduto...

**PRESIDENTE.** Scusi, onorevole Toscanelli, è accaduto. (*L'onorevole Toscanelli vuole continuare a parlare*) Mi permetta. È canone fondamentale di diritto parlamentare in tutti i paesi dove esiste un regime parlamentare, che la Camera ad un punto qualunque delle sue sedute, sia padrona di variare l'ordine del giorno.

**TOSCANELLI.** Una cosa è avere un diritto, altra è che ricorra la necessità e l'opportunità di esercitarlo. Io non contesto il diritto...

**PRESIDENTE.** Su questo, scusi, ella esponga tutte le opinioni sue, che io non ho nulla a ridire. Io soltanto l'ho richiamata quando diceva non esser mai accaduto che a metà seduta si invertisse l'ordine del giorno.

**TOSCANELLI.** Non contesto alla Camera il diritto, ma dico che non credo conveniente di cambiare l'ordine del giorno a metà della tornata; perchè, se vi sono dei disegni di legge all'ordine del giorno che interesserebbe di sbrigare subito all'onorevole Mocenni, ed all'onorevole mio amico Brunetti dall'altra parte, ci sono quelli all'ordine del giorno che interessano altri. A me sta moltissimo a cuore che l'ordine del giorno rimanga come è; per conseguenza io insisto perchè la Camera non accolga nessuna proposta di cambiamento nell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mocenni.

**MOCENNI.** Io debbo prendere a parlare per un fatto personale; a me pare che l'onorevole Toscanelli non abbia prestato nessuna attenzione a quello che io ho detto, perchè io non ho fatto alcuna proposta di invertire l'ordine del giorno, ma rivolsi soltanto una raccomandazione alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge che si intitola « Riordinamento della regia militare Accademia » affinché sbrighi presto il suo lavoro. Ciò non entra punto nell'ordine del giorno della Camera.

Prego quindi l'onorevole Toscanelli di portare sulle nostre discussioni un poco più di attenzione di quello che sia solito fare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Solinas Apostoli.

**SOLINAS APOSTOLI.** Siccome mi pare che l'ora sia molto inoltrata e l'aggiornamento della Camera già fissato, non mi sembra che oggi si possa affrontare la discussione di una legge che esiga una lunga discussione; quindi mi permetterei di proporre di scegliere nell'ordine del giorno uno di quei progetti (che dirò francamente interessa me) (*Ilarità*) il quale non solleverà discussione; ed è quello relativo alla costruzione di una ferrovia da Terranova al Golfo degli

LEGISL. XIV — I<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1882

Aranci. E, poichè vedo presenti l'onorevole ministro dei lavori pubblici, e l'onorevole Di Lenna relatore, proporrei che si passasse alla discussione di questo progetto, che si trova al n° 14 dell'ordine del giorno.

**NOCITO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

**NOCITO.** Io non ho da fare nessuna proposta, per precedenza di discussione di una legge sull'altra, e quindi non avrei alcuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Chimirri. Mi preme solo di osservare che coloro, i quali credono che il progetto di legge per la conversione in legge del decreto 16 dicembre 1878 concernente la fondazione di due istituti femminili superiori in Roma ed in Firenze sia una cosa da nulla e che si possa fare in pochissimi minuti, si ingannano, poichè questo disegno di legge segna il primo passo legislativo dell'Italia a proposito dell'insegnamento secondario femminile.

**PRESIDENTE.** Per ora non c'è nessuno iscritto.

Onorevole Romeo, ha facoltà di parlare.

**ROMEO.** Io non mi oppongo affatto a che si seguiti la discussione secondo l'ordine dei progetti di legge iscritti all'ordine del giorno; non avrei anzi affatto parlato, poichè anche il parlare fa perder tempo; ma assolutamente non posso accettare la proposta dell'onorevole Solinas. Io non parlo nell'interesse assolutamente mio, ma nell'interesse di varie provincie. Per esempio, v'è il progetto al n° 7... (*Rumori — Ilarità*)

Io chieggo alla Camera di seguitare la discussione secondo l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** La facoltà di parlare spetta all'onorevole Sanguinetti; ma mi pare che il meglio sarebbe rimandare al 2 marzo tutta questa roba. (*Sì! sì!*)

Non si è più d'accordo, e si perde il tempo inutilmente.

Onorevole Sanguinetti, ha facoltà di parlare.

**SANGUINETTI A.** La mia proposta è questa: che sia osservato l'ordine del giorno come si trova e che in conseguenza si proceda alla votazione di quella legge sulla riscossione delle imposte, che il ministro delle finanze attende con tanta ansietà. È l'ordine del giorno che vuole la votazione. (*Sì! sì! — No! no!*)

**ROMEO.** Io propongo che sia rimandata la discussione di tutti i disegni di legge al 2 marzo.

**PRESIDENTE.** Ella fa formale proposta?

**ROMEO.** Sissignore.

**FUSCO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fusco ha facoltà di parlare.

**FUSCO.** Comprendo che le considerazioni personali debbano essere assolutamente le ultime; ma faccio riflettere che parecchi relatori di queste leggi, così nell'ordine come sono iscritte, sono stati cortesemente avvisati per telegrafo da amici, e si sono fatti un dovere di venir subito. Ora che sono giunti, dopo molte ore di ferrovia, si dirà loro: Andate con Dio, non si fa più nulla! Se ci sono due ore, perchè non si comincia a discutere, così come sta, nell'ordine stabilito? Io faccio dunque formale proposta che si proceda oltre nella discussione dei progetti di legge come stanno iscritti all'ordine del giorno.

*Una voce.* Prima c'è la votazione nell'ordine.

**PRESIDENTE.** Dunque, abbiamo diverse proposte. Una proposta sospensiva dell'onorevole Romeo, di rimandare ogni discussione al 2 marzo. Poi abbiamo diverse proposte d'inversione d'ordine del giorno; e queste proposte sono tre: una dell'onorevole Solinas-Apostoli, che si discuta la legge portante il numero 14, la quale sarebbe la più lontana; un'altra dell'onorevole Romeo, che si discuta quella portante il numero 7, che verrebbe dopo; un'altra dell'onorevole Chimirri, che si discuta quella segnata al numero 5. Dunque, dobbiamo votare in quest'ordine: prima la sospensiva, poscia l'inversione portante innanzi il numero 14, poi l'inversione portante innanzi il numero 7, poi quella portante innanzi il numero 5.

**CHIMIRRI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**CHIMIRRI.** Per conto mio non credeva di suscitare così larga guerra facendo la mia proposta; quindi la ritiro.

**FUSCO.** Propongo l'ordine del giorno puro e semplice su tutte le mozioni.

**PRESIDENTE.** Ma la sospensiva ha la precedenza anche sull'ordine del giorno puro e semplice, perchè sospende ogni deliberazione.

Dunque, coloro che approvano la sospensiva, nel senso di rimandare al due marzo ogni discussione, sono pregati di alzarsi.

(La Camera approva.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollarò.

**VOLLARÒ.** Raccomando che all'apertura della Camera sia pronta la relazione sulle quote minime.

**PRESIDENTE.** Quando la Commissione avrà fatta la relazione s'iscriverà all'ordine del giorno.

La seduta è levata alle 4 40.

*Ordine del giorno per la tornata di giovedì 2 marzo:*

*(Alle ore 2 pomeridiane.)*

1° *Votazione a scrutinio segreto sopra i disegni di legge: modificazioni delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette; abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napoletane;*

2° *Riforma della legge provinciale e comunale;*

3° *Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa;*

4° *Modificazioni ed aggiunte all'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria;*

5° *Conversione in legge del decreto 16 dicembre 1878, concernente la fondazione di due istituti femminili superiori in Roma e in Firenze;*

6° *Convenzione pel riscatto di alcune ferrovie del Veneto, della Toscana e dell'Umbria;*

7° *Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni fatte nell'ufficio delle ipoteche di Messina;*

8° *Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;*

9° *Aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno;*

10. *Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;*

11. *Aggregazione dei comuni che costituiscono il mandamento di Montichiari al distretto notarile di Brescia;*

12. *Proroga dei termini fissati per la vendita dei beni incolti patrimoniali dei comuni;*

13. *Concessione alla società delle ferrovie Sarde della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Terranova al golfo degli Aranci;*

14. *Riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese;*

15. *Facoltà al Governo di applicare alcuni consiglieri alle Corti di appello di Catania e Catanzaro;*

16. *Provvedimenti relativi all'Associazione della Croce Rossa italiana pei malati e feriti in guerra;*

17. *Modificazioni della legge sul reclutamento;*

18. *Ordinamento degli arsenali militari marittimi.*

---

Prof. AVV. LUIGI RAVANI  
*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.

